

BOLOGNAFORENSE

N. 2 maggio - agosto 1998 del
Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

spedizione in abbonamento postale gr. IV - 70%



BOLOGNA FORENSE

N. 2 maggio - agosto 1998

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna

EDITORIALE

Francesco Berti Arnoaldi

2 - La cultura della tolleranza

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

4 - Lettera dell' avv. Pietro Ruggieri
5 - Dati in breve
7 - Dai verbali del Consiglio
7 - Funzionamento degli uffici
9 - Edilizia giudiziaria
9 - Convegni - Conferenze ed altre iniziative
13 - Nomine e incarichi
13 - Varie
15 - Esposti e procedimenti disciplinari
17 - Opinamento note

IL DIFENSORE CIVICO

Antonella Trentini

20 - Il difensore civico. Figura e funzioni alla luce della l. 127/97

PROFESSIONI E PREVIDENZA

Alarico Mariani Marini

25- Recensione a Leonardo Carbone, "La tutela previdenziale dei liberi professionisti"

OPINIONI

Stefano Graziosi

28 - La Corte Costituzionale si inganna e trova per il processo tributario un'ingannevole pubblicità surrogato

COMMISSIONE EUROPEA

Enrico Traversa

30 - Il servizio giuridico della Commissione della Comunità Europea

DISCIPLINA FORENSE

*a cura di Ruggero Benini e
Giuliano Berti Arnoaldi*

32 - Quattro giudizi disciplinari

NON SOLO DIRITTO

di Francesco Berti Arnoaldi

43 - Anselmo Bernardi: "Dalla riva del tempo. Poesie"
Alberto Tabanelli e Pietro Dini:
"L'arte di Angelo Torchi, 1856-1915"

JUS BOLOGNA SPORT

Sandro Callegaro

46 - IV Memorial Vito Resta

LEGGE DI REGISTRO

47 - Finalmente!
Circolare n. 214/E del Ministero delle Finanze

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

49 - La Cassa in internet
50 - Elezione dei delegati per il quadriennio 1998 - 2002

NUOVE LEGGI

a cura di Ruggero Fuortes

51 - Rassegna

EDITORIALE

LA CULTURA DELLA TOLLERANZA

Nel 1843, esce a Lione un volume di lettere inedite di Joseph de Maistre. Il quale era il grandissimo scrittore che tutti sanno; ma forse ancor più grande, e irrefrenabile, polemista sempre in resta per difendere i principi dell'assolutismo, della monarchia di diritto divino, e della "legittimità", come allora si diceva. Questo carattere gli è rimasto così attaccato, da soverchiare i suoi stessi meriti letterari. Convinto che il male stava conquistando il mondo moderno, non esitava a scagliare le frecce acuminata della sua prosa contro le idee, ma soprattutto contro gli uomini. Ed in una delle sue lettere, scrivendo ad un amico enuncia icasticamente la regola aurea del buon polemista: "non mi scandalizzo a dirvi che non si è fatto niente contro le idee, finché non si sono attaccate le persone". Coerente, quando attaccava le idee illuministiche andava diritto contro il "généralissime", Voltaire in persona, e lo copriva di insulti "con una verve, un mordente, un'insolenza uguale al suo oggetto, e assolutamente felice ", annotava Sainte-Beuve ammirato nonostante tutto. Era un caposcuola: non già perché avesse inventato l'insulto, che era vecchio come l'uomo; quanto perché lo usava in modo impareggiabile e ne aveva fatta un'arma archetipica nella guerra delle idee, o delle ideologie.

La sua scuola ha avuto molti discepoli nell'altro secolo, e sempre più in questo che sta chiudendosi. Nelle lotte ideali, le idee tendono a scomparire, le persone rimangono.

Voltaire aveva un bel proclamare che era pronto a battersi perché il suo avversario avesse diritto a esprimere idee contrarie alle sue; ha vinto De Maistre, per il quale l'avversario dev'essere trattato da nemico, svillaneggiato, bandito, eliminato. La teoria della tolleranza è stata travolta dalla pratica della separazione, del rigetto, dell'insofferenza dell'altro: giacché è più semplice bruciare l'eretico che l'eresia. E quanto ad abbruciamenti, il nostro "secolo breve" non s'è tirato indietro.

La civiltà della comunicazione ha trasportato nelle case e nelle coscienze la comoda intolleranza dell'ingiuria personale, e ha finito per farne un costume, privo di ogni limite. Abbiamo subito la vergogna di udire insulti di indecente volgarità lanciati contro il Capo dello Stato da un personaggio che aveva frequentato, ma senza trarne profitto intellettuale, il mondo della giustizia.

Il rispetto dell'uomo pare diventato una moneta fuori corso. E c'è qualcosa di ancora più devastante dell'insulto: la volontà di non vedere, nelle idee dell'avversario, altro che il prodotto di moventi ignobili, di doppiezze e tradimenti, di interessi inconfessabili e meschini. Un'infezione diffusa corrompe il corpo civile di una società incapace di sottrarsi alla mortale tentazione dell'intolleranza. Nessuno può sentirsi immunizzato, nella sicura franchigia di un suo "particolare".

Nemmeno gli operai nella vigna della giustizia. Nemmeno noi avvocati, nemmeno i giudici. Il contagio è penetrato anche nei nostri palazzi. E' diventata normale l'invettiva

contro i giudici: "giudici assassini", s'è sentito dire. E contro pubblici ministeri, ministri, parlamentari. L'argomento, le idee passano in second'ordine. L'importante è demolire la credibilità delle persone; anche il loro onore, la loro lealtà verso la legge.

Questo costume di intolleranza, e spesso di inciviltà, è la negazione della stessa ragione storica ed etica della giustizia: la cui primigenia esigenza nasce e s'afferma nel lungo cammino dell'umanità proprio per sostituire la ragione alle pulsioni di violenza sempre pronte a scatenarsi contro il nemico, l'estraneo, il diverso. L'insulto appartiene a questo stadio primitivo ed anarchico della storia umana. L'entrata in scena del diritto, con l'invenzione del processo, è un evento fondante della civiltà. E l'anima stessa del processo è in quella che i romani chiamarono la **prudentia**: giurisprudenza come **misura**, come capacità di equamente giudicare e considerare problemi e situazioni, che si risolve infine in equilibrio interiore. La pratica del diritto è geneticamente, fin dal suo primo vagito, rifiuto dell'intolleranza e della sua progenie di insulti, vendette, violenze non solo verbali, gogne, roghi, "soluzioni finali".

Il senso profondo dell'essere partecipi della "pratica del diritto", di essere e soprattutto di dover essere "giurisprudenti", è ciò che dà all'avvocatura il sigillo di un'etica non solo professionale, e la responsabilità di un ruolo civile solidale a quello dei giudici e dei legislatori. Ed è proprio la cosciente assunzione di questa responsabilità storica che impedisce all'avvocato di essere insieme prudente custode della misura del diritto, e alfiere di intolleranza sul campo di una guerra di tutti contro tutti. Se l'avvocatura è una "scelta di vita", essa significa la rinuncia alle armi dell'intolleranza e dell'ingiuria contro l'avversario.

L'avvocato che insulta l'avversario è, prima di tutto, un cattivo avvocato, che provoca danno al proprio cliente eccitando una reazione di rigetto da parte del giudice: ma è soprattutto un avvocato che ha perso il senso delle proprie radici culturali e civili. Il fenomeno, beninteso, non riguarda solo gli avvocati: perché giudici, pubblici ministeri e membri del Parlamento hanno anch'essi, e talora più degli avvocati, buoni motivi per fare salutarî esami di coscienza.

Forse, gioca in queste riflessioni che pur premono con la loro inquietante problematicità nella realtà presente, la vera e propria "indigestione" che specie da qualche anno abbiamo fatto tutti, avvocati e no, dell'infestante "cultura dell'insulto"; ed il turbamento di aver visto che vi sono avvocati, specialisti in diritto e televisione, i quali partecipano di codesta cultura senza avere il sospetto di contribuire gagliardamente, così, al deterioramento dell'immagine dell'avvocato. Ma resta nella sua esigente verità il principio di fondo: che l'intolleranza inquina la giustizia. E che l'avvocato, come colui che abita nelle stanze della giustizia, della tolleranza dov'essere convinto assertore proprio per essere fedele alla eterna natura dialogica del fare giustizia.

Abbiamo detto che De Maistre ha vinto? Non ancora. Lo spirito del "De la tolérance" non è morto; e sta anche agli avvocati farlo vivere.

Francesco Berti Arnoaldi

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il 10 giugno 1998 l'avv. Pietro Ruggieri ha indirizzato al Consiglio dell'Ordine forense che egli ha presieduto per oltre sei anni questa lettera:

Cari Amici, mi è pervenuta la comunicazione ufficiale della mia elezione al C.N.F., in rappresentanza del distretto della Corte d'Appello di Bologna, e sono dunque costretto a presentarvi le mie dimissioni dall'incarico di Consigliere e di Presidente dell'Ordine.

Lo faccio con rammarico, alla conclusione di un lungo periodo di permanenza in Consiglio, vissuto in un clima di sostanziale e solidale collaborazione, sia pur a volte (rare) con screzi ed attriti, tuttavia fisiologici, penso, fra membri di un organo collegiale. Ma anche con la consapevolezza del Vostro e del mio impegno, come testimoniano la ponderosa raccolta delle nostre delibere, le numerose tematiche di cui ci siamo occupati ed i nostri interventi sia esterni che interni che è qui inutile richiamare, ma credo abbiano sottoposto più volte il nostro Ordine all'attenzione generale. Di questo sono orgoglioso, e sono orgoglioso delle decisioni da noi spesso assunte senza subire il conformismo conservatore di altri fori, senza tema di soluzioni avanzate o di contrasto con l'opinione di maggioranza, come è recentemente accaduto per la prospettata riforma del sistema ordinistico.

Quel che più mi preme ricordare, tuttavia, è che ci siamo mossi, sorretti da un comune intento, per rafforzare, ad ogni livello, la nostra immagine e la qualità della nostra professione. In questa traccia richiamo l'attenzione rivolta alla formazione dei nostri giovani, ma anche le iniziative a rendere più partecipi i nostri iscritti al rapporto associativo ed al rapporto istituzionale, convinto come sono che è l'aggregazione che produce risultati socialmente e politicamente utili, al di là dell'inguaribile individualismo dei nostri colleghi.

Senza con ciò rinnegare la rappresentanza politica dell'OUA, una più larga partecipazione ed una maggiore convinzione degli iscritti delle potenzialità dell'Ordine conferirebbero all'Ordine medesimo più forza e maggiore rilevanza nell'espletamento delle sue funzioni, che nulla vieta possano essere di natura latamente politica.

Vi saluto tutti con affetto e con riconoscenza per la responsabilità e per l'onore che mi avete attribuito confermandomi la fiducia per quattro mandati. Spero che il nuovo incarico mi dia ugualmente modo di frequentare con la medesima assiduità e con il medesimo interesse il nostro Foro, dove sono nato e cresciuto professionalmente e che è un po' la mia casa.

Accomuno nel saluto, con identico affetto, tutto il personale di segreteria, Anna, Antonella, Monica, e così Loretta e Valentina che conosco meno, ma che ugualmente apprezzo per quanto ho potuto constatare in questo ancora breve periodo di loro permanenza.

L'aiuto della segreteria è prezioso per chi svolge un compito di vertice, anche ... per il caffè, il migliore, confermo, nella zona Tribunali, che spero in futuro non mi verrà negato.

Un augurio fraterno ed un in bocca al lupo a chi mi succederà, chiunque egli sia.

Vi abbraccio

vostro Pietro Ruggieri

La lettera dell'avv. Pietro Ruggieri è stata letta alla adunanza del Consiglio dell'Ordine tenutasi il 15 giugno, sotto la presidenza dell'avv. Ruggero Benini.

Dal verbale dell'adunanza:

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni e ritenutene le motivazioni, dichiara di accettarle.

L'avv. Benini esprime all'avv. Pietro Ruggieri, a nome di tutto il Consiglio, il più vivo ringraziamento per l'opera preziosa e capace svolta per tanti anni in seno al Consiglio, e, in particolare, nei sei anni e mezzo, nei quali ha ricoperto la carica di Presidente, sempre volta alla valorizzazione e alla salvaguardia della funzione della avvocatura, garanzia di libertà e di tutela dei diritti dei cittadini, e gli esprime i più fervidi voti augurali per un proficuo lavoro nel nuovo importante impegno cui è stato chiamato dalla fiducia degli Avvocati della Regione, quale Consigliere Nazionale; nella certezza che la comunanza degli intenti e delle prospettive di impegno consentiranno frequenti contatti, e, quindi la prosecuzione di un lavoro comune.

Tutti i Consiglieri si associano alle espressioni dell'avv. Benini.

Il Consiglio ha così bandito le elezioni suppletive, per la elezione di un nuovo consigliere in sostituzione dell'avv. Pietro Ruggieri. Le elezioni si sono regolarmente tenute nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 1998: è risultato eletto l'avv. Guido Clausi Schettini.

Così ricostituito nella sua integrità, il Consiglio ha poi proceduto nella seduta del 12 ottobre 1998 alla elezione del nuovo Presidente, che è stato eletto nella persona dell'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli.

DATI IN BREVE (riferiti al periodo 1 maggio - 31 agosto 1998) **VARIAZIONI ALL'ALBO**

Iscritti al 30/4/1998		Iscritti al 31/8/1998	
Avvocati totale	2227	Avvocati totale	2224
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	2.116	- Avvocati nell'albo ordinario	2.112
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	29	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	30
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	82	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	82
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	1	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.564	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.510

Nicolini Giovanni	16/7/98
Pantano Maria Claudia	28/5/98
Piccinini Gabriella	16/5/98
Piccolo Antonio	28/5/98
Simonetti Giovanni	
Camillo	16/7/98
Tampieri Tiziana	28/5/98
Traversa Enrico	25/6/98

Avvocati iscritti nel periodo

Alberti Alessandro	13/7/98
Borghesani Valerio	6/7/98
Carinci Andrea	8/6/98
Cecutta Arianna	11/5/98
Grandi Giada	11/5/98
Lorenzini Federico	18/5/98
Napolitano Ornella	11/5/98
Orletti Susanna	11/5/98
Sergi Maria Concetta	25/5/98
Simoni Bettina	29/6/98

Patrocinatori abilitati nel periodo

Artico Fabiana	8/6/98
Baldi Giacomo	6/7/98
Barbieri Micaela	27/7/98
Barone Anna	8/6/98

Cassazionisti iscritti nel periodo

Bambini Franco	16/7/98
Biondi Settimio	28/5/98
Bonetti Paolo	28/5/98
Bonfiglio Graziella	2/6/98
Bruno Desi	25/6/98
Cavallari Valerio	25/6/98
Cocco Mario Luigi	28/5/98
Como Daniela	28/5/98

Corona Sandro	25/6/98
Danieli Franco	28/5/98
Di Leva Valentino	25/6/98
Dore Chiara	16/7/98
Fornasari Andrea	28/5/98
Gordini Cinzia	16/7/98
Grillo Michelina	25/6/98
Lippi Bruni Anna	28/5/98
Mei Alessandro	16/7/98
Mercuri Leopoldo	16/7/98

Baruzzi Michela	1/6/98	Aloisi Agata	4/5/98	Regoli Alessandra	13/7/98
Bello Lucia	27/7/98	Bacchiani Stefania	25/5/98	Riva Di Sanseverino	
Benfenati Bruna	8/6/98	Balandi Elisa	15/6/98	Clemente	27/7/98
Bertacchini Elena	11/5/98	Bartolini Cristiano	8/6/98	Rosso Ambra	27/7/98
Bruzzi Roberto	27/7/98	Basso Marialuisa	27/7/98	Santoro Mario	27/7/98
Caliceti Giovanni	11/5/98	Bergonzoni Fabrizia	22/6/98	Siliberti Cinzia	25/5/98
Casadei Elena	13/7/98	Bertocchi Silvia	18/5/98	Simoni Barbara	27/7/98
Cicerone Emilio	18/5/98	Bitelli Lorenza	27/7/98	Spina Silvia	15/6/98
De Simone Luigina	8/6/98	Bragadin Alberto Gio-		Stagni Ciro	1/6/98
Faraci Fabrizio Gaetano	27/7/98	vanni	27/7/98	Telesca Massimo	29/6/98
Felicissimo Maria Anto-		Brando Barbara	20/7/98	Trerè Simone	27/7/98
nietta	27/7/98	Calzoni Cesare	29/6/98	Zante Maria	11/5/98
Fiorentini Giovanna	25/5/98	Canè Massimiliano	25/5/98	Zarri Beatrice	8/6/98
Fiorini Gaetano	18/5/98	Cannata Stefania	6/7/98		
Formica Corrado	6/7/98	D'Astore Maria Lavinia	18/5/98	Cancellazioni per decesso nel	
Furlan Davide	8/6/98	De Martini Matteo	11/5/98	periodo	
Grimandi Simona	8/6/98	De Vido Lara	4/5/98	Costa Gino	22/6/98
Gualandi Stefano	27/7/98	Degli Esposti Chiara	20/7/98	Panciera Giovanni	6/7/98
Lettera Lucia Rosaria		Desiderio Antonio	6/7/98	Ricci Lonardoni Adriana	25/5/98
Raffaella	25/5/98	Di Basilio Daniela	13/7/98		
Lippi Bruni Alberta	18/5/98	Di Nunzio Annalisa	6/7/98	Cancellazioni per trasferi-	
Lucchetti Francesco	4/5/98	Di Silvio Sonia	13/7/98	mento nel periodo	
Lucchetti Simona	25/5/98	Diana Maria Paola	18/5/98	Adamo Giovanni	15/6/98
Mandelli Elisabetta	8/6/98	Diotalevi Federica	1/6/98	Brunelli Elisabetta	13/5/98
Mascherini Daniela	27/7/98	Faillace Paolo	18/5/98	Bruno Chiara	18/5/98
Maurizio Liliana	11/5/98	Ferniani Teresa Vittoria	4/5/98	Busolini Umberto	25/5/98
Nanetti Rita	22/6/98	Ferrante Anna Maria	27/7/98	Cacciola Umberto	22/6/98
Orlandi Patrizio	15/6/98	Fradusco Stefania	15/6/98	Calabretta Cosmina	8/6/98
Orsoni Laura	13/7/98	Giannini Giorgia	15/6/98	Calzolari Valeria	3/6/98
Paolucci Delle Roncole		Greco Antonio	29/6/98	Cerchiara Marco	13/7/98
Filippo	18/5/98	Guccione Gwendoline	20/7/98	De Simone Fabrizio Pie-	
Pignatti Marina	25/5/98	Lambertini Simona	8/6/98	tro	15/6/98
Pittalis Marco	11/5/98	Lanza Antonella	11/5/98	Fabbri Luca	8/6/98
Poggi Marianna	13/7/98	Loggini Silvia Francesca	20/7/98	Fanan Lavinia	13/7/98
Rissone Laura	4/5/98	Malmusi Donata	4/5/98	Iovacchini Nicola	1/6/98
Rondelli Claudio	18/5/98	Mambelli Francesca	6/7/98	Lelli Simona	8/6/98
Roversi Gianguido	6/7/98	Marzonetti Maria Cristina	27/7/98	Malavasi Gianluca	15/6/99
Rusconi Gianluca	1/6/98	Mastroianni Alessandra	20/7/98	Mancuso Maria Stella	1/6/98
Salento Angelo	8/6/98	Mazzanti Federico	8/6/98	Mantello Marisa	8/6/98
Salmon Marco	15/6/98	Mecatti Valerio	1/6/98	Marconi Stefano	1/6/98
Scalini Sabrina	13/7/98	Medici Linda	18/5/98	Marino Laura Giovanna	18/05/98
Schiumarini Paola	22/6/98	Morara Marisa	4/5/98	Mavilla Francesca	18/5/98
Ventura Enrico	27/7/98	Moruzzi Francesco	1/6/98	Medica Claudia	20/7/98
Venturi Simona	13/7/98	Nanni Elena	11/5/98	Micelli Maria Giovanna	1/6/98
Vertuani Gianluca	1/6/98	Nanni Luca	13/7/98	Montalbani Mauro	15/6/98
Visani Massimo	1/6/98	Nanni Rita	27/7/98	Monti Alessandro	15/6/98
Zaccarelli Roberta	1/6/98	Ottaviano Giuseppe	11/5/98	Moretti Francesca	4/5/98
Zappata Maria Cristina	6/7/98	Pasqui Marcella	22/6/98	Nicolini Germano	15/6/98
		Pavanella Annalisa	25/5/98	Novelli Maria Gaia	1/6/98
Praticanti iscritti nel		Pensato Grazia	22/6/98	Perri Elisabetta	4/5/98
periodo		Pistani Maddalena	1/6/98	Quarta Oronzo	25/5/98
Adinolfi Lara	25/5/98	Plessi Tiziana	29/6/98	Rachela Alessandra	8/6/98

Rampado Elena	8/6/98	Esposti presentati dall'1/5/98	Esposti di cui è stato	
Satta Maria Luigia	1/6/98	al 30/8/98	aperto PD	1
Scurti Morgana	15/6/98	Esposti pendenti a tutto	Esposti di cui era PD de-	
Sisti Bruno	13/7/98	fine periodo	finiti	0
Sorge Paola Daniela	4/5/98	Esposti pervenuti		
Tesini Paola	11/5/98	Esposti archiviati		
Veronesi Veronica	8/6/98	Esposti PD pendenti		
				154
				37
				18
				37

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Convegni - Conferenze ed altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Organismo Unitario dell'Avvocatura; 7) Varie; 8) Esposti e procedimenti disciplinari; 9) Opinamento note; 10) In bacheca.

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Presidente Avv. Pietro Ruggieri di essere stato contattato dal Rag. Alberto Romani, in relazione al Comitato, costituito anche con i Dottori Commercialisti, per cercare di risolvere il problema relativo alla registrazione degli atti, privati, pubblici e giudiziari, che, per la attuale dislocazione periferica dell'Ufficio del Registro, e per la complessità dei nuovi incombenzi richiesti, comporta grave disagio per tutti i professionisti.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di entrare a fare parte di detto Comitato, e vi delega il Consigliere Tesoriere Avv. Gino Martinuzzi, che già ha preso contatto, al riguardo, con i responsabili dell'Ufficio del Registro, a nome del Consiglio Forense, nell'ambito delle attività dell'osservatorio Fiscale.

(adunanza del giorno 27 aprile 1998)

* * *

Riferisce il segretario Avv. Lucio Strazziari di avere preso contatto con il Consigliere Pretore Dirigente, Dott. Ziccardi, a riguardo della disposizione che ha escluso dalla libera disponibilità di consultazione, da parte degli Avvocati, la rubrica delle esecuzioni civili mobiliari.

Il Dott. Ziccardi ha chiesto che il Consiglio gli faccia pervenire lettera al riguardo.

Il Consiglio delibera in conformità.

(adunanza del giorno 27 aprile 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere Relatore Avv. Sandro Callegaro sulle ricerche effettuate in ordine alla individuazione dell'Avv. Gian Pietro Vincenzo Pacifico, che, non iscritto all'Albo Avvocati di Bologna, sta esercitando in loco con carattere di abitualità.

All'esito del riferimento, il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di convocare l'Avv. Gian Pietro Vincenzo Pacifico e di invitarlo a dare comunicazione al Consiglio del suo recapito in Bologna.

A tal riguardo,

IL CONSIGLIO

- Considerato che la abolizione della figura del procuratore in loco, operata in sede normativa con la legge 24/2/1997 n. 27, rende e renderà sempre più frequente l'esercizio della attività forense da parte di avvocati in ambiti territoriali di Fori diversi da quelli di iscrizione; - Ritenuto che appare opportuno che ogni Consiglio Forense sia posto in grado di conoscere quali avvocati di altri Fori esercitino in loco la professione forense con carattere di abitudine;

REPUTA

necessario che ogni avvocato che abitualmente eserciti la attività forense al di fuori del Circondario dell'Ordine Forense presso il quale è iscritto provveda a dare tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine interessato della apertura di un suo recapito in loco, e di ogni altra notizia che possa essere utile in riferimento al detto esercizio della sua attività professionale.

Manda alla segreteria di dare la più ampia diffusione alla presente delibera.

(adunanza del giorno 11 maggio 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri di avere preso contatti con i responsabili dell' Ufficio del Registro Atti Giudiziari, e di avere promosso incontro per l'esame della situazione della registrazione degli atti giudiziari, il giorno 3 giugno p.v., alle ore 15,30, presso la sede dell'Ordine.

Il Consiglio approva e delibera di estendere l'invito ai Capi degli Uffici Giudiziari locali e ai responsabili delle relative Cancellerie.

(adunanza del giorno 25 maggio 1998)

* * *

Dà notizia il Presidente Avv. Pietro Ruggieri della ordinanza con la quale il C.N.F. ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa che prevede la possibilità di iscrizione all'Albo Avvocati da parte dei dipendenti pubblici (part-time). Il Consiglio ne prende atto.

(adunanza del giorno 8 giugno 1998)

* * *

Riferisce il tesoriere Avv. Gino Martinuzzi su preventivi pervenuti per l'impianto televisivo a circuito chiuso, da installare nella biblioteca, per ragioni di sicurezza.

Il Consiglio dà mandato all'Avv. Martinuzzi di dare corso al relativo contratto.

(adunanza del giorno 13 luglio 1998)

* * *

Riferisce il consigliere tesoriere Avv. Gino Martinuzzi sui contatti avuti con la Minolta per il noleggio di quattro fotocopiatrici, da sistemare: una alla Cancelleria Civile Fallimentare, una presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, una presso la Pretura - sede distaccata di Imola, e una presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Imola.

All'esito del riferimento il Consiglio approva e manda al tesoriere di concludere il relativo contratto.

(adunanza del giorno 28 settembre 1998)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Consigliere Relatore Avv. Mario Jacchia che, dopo l'incontro di giovedì scorso avente ad oggetto la possibile acquisizione della proprietà, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati, dell'edificio oggi occupato dalla Maternità per adibirlo a sede di Uffici Giudiziari, ha potuto prendere contatto con il Presidente del Consiglio on.le Romano Prodi, il quale ha dato ampie assicurazioni circa il reperimento dei fondi necessari per la ristrutturazione e la sistemazione dell'intero edificio. L'Avv. Jacchia, con il plauso del Consiglio, continuerà nei contatti necessari per ottenere la più rapida e auspicata soluzione.

(adunanza del giorno 20 luglio 1998)

* * *

3) CONVEGNI - CONFERENZE ED ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Pietro Ruggieri dopo che si è allontanato dalla adunanza il Consigliere Avv. Mauro Poli, sulla richiesta pervenuta dall'Unione Italiana Forense di patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine Forense, e di un contributo a sostegno del Convegno sul tema "Magistratura onoraria: l'avvocatura protagonista della giurisdizione lancia la sua proposta e la sua sfida", programmato per il giorno 17 maggio 1998 alle ore 10, nella sala del Teatro del Baraccano. Il Consiglio delibera di concedere il richiesto patrocinio.

(adunanza del giorno 4 maggio 1998)

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Pietro Ruggieri sulla riunione dei Presidenti Distrettuali, svoltasi presso il Consiglio Forense di Napoli il 16 maggio u.s., per programmare i temi del prossimo Congresso Nazionale Giuridico Forense, che si svolgerà a Napoli nel mese di settembre 1999.

Questi i temi, per ora individuati:

- Società professionali
- Magistratura onoraria
- Giurisdizioni alternative

(adunanza del giorno 18 maggio 1998)

* * *

Riferimenti Convegno U.I.F. Magistratura Onoraria

Riferisce il Presidente Avv. Pietro Ruggieri sull'esito soddisfacente avuto dal Convegno organizzato dall'U.I.F. sul problema della Magistratura Onoraria, per la qualità delle relazioni svolte, e la partecipazione, qualificata e interessata.

A sua volta il Consigliere Mauro Poli ringrazia il Consiglio per il patrocinio concesso alla manifestazione e per il contributo erogato.

(adunanza del giorno 18 maggio 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Giuliano Berti Arnoaldi sul Convegno avente a tema: "Gli ordini professionali: ruolo e prospettive", svoltosi a Venezia il 23 maggio u.s., organizzato dalla Unione Triveneta del Consigli dell'ordine degli Avvocati.

Il Convegno è stato introdotto da una relazione del sottosegretario Mirone, che ha illustrato la bozza di un disegno di legge recentemente presentata. Sono intervenuti, fra gli altri, l'Avv. Antonio Leonardi, Presidente dell'O.U.A., l'Avv. Nicola Buccico, presidente del C.N.F., gli Avvocati Lambertini, Tortorano, Alpa, Barelli, Donella, Lubrano, Giuggioli. L'Avv. Berti evidenzia come la bozza Mirone appaia abbastanza tradizionale nella sua impostazione.

Le innovazioni più rilevanti paiono:

a) la introduzione delle commissioni distrettuali di disciplina, che sembrano opportune, salvo approfondimento della compatibilità del nuovo sistema con il divieto di istituire giurisdizioni speciali contenuto nella carta costituzionale;

b) l'istituzione di un ordine nazionale, la cui opportunità appare però assai discutibile;

c) un nuovo sistema elettorale dei consigli circondariali, con voto limitato a 2/3 degli eleggendi;

d) l'affermazione della necessità dell'esercizio effettivo della professione per mantenere l'iscrizione all'albo, con correlativi criteri di verifica;

e) l'attribuzione espressa di una potestà regolamentare assai ampia al C.N.F.;

f) il mantenimento - che non appariva inevitabile - della possibilità di iscrizioni d'ufficio;

g) infine, per quello che riguarda l'accesso alla professione, la bozza conferma le linee del progetto Mirone di cui si è discusso al Congresso di Grado, senza tenere conto del favore assai limitato che esse hanno incontrato nell'avvocatura (e che sono confermate dai recenti esiti del referendum indetto dall'O.U.A.).

L'Avv. Berti conclude ritenendo che il progetto, pur confermando la centralità degli ordini nel sistema, abbia necessità di profondi interventi correttivi.

(adunanza del giorno 25 maggio 1998)

* * *

Riferisce il presidente Avv. Pietro Ruggieri del "Convegno sull'Avv. Giuseppe Ceneri", primo Presidente dell'Ordine Forense di Bologna, che sarà svolto nel prossimo mese di dicembre, in occasione del centenario della morte.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio dell'Ordine a detto Convegno, e delega i Consiglieri Avv.ti Giuliano Berti Arnoaldi e Vincenzo Florio ad effettuare opportune ricerche presso l'archivio dell'Ordine, al fine di acquisire notizie, dati, e quanto altro, che potrà essere utilizzato per relazioni al Convegno, e/o per contributo su elaborati e scritti che saranno pubblicati nella ricorrenza.

Il Consiglio delibera altresì di contribuire agli oneri economici della iniziativa.

Il giorno 8 giugno p.v., nella mattinata, sarà deposta una corona di alloro accanto alla statua dell'Avv. Ceneri collocata presso la sede della Corte d'Appello.

(adunanza del giorno 25 maggio 1998)

* * *

Riferimenti Tavola Rotonda "Ordine e Collegi professionali: quale futuro" Bologna 23 maggio 1998.

Riferisce il Segretario Avv. Lucio Strazziari che nella mattinata del 23 maggio 1998, presso la Sala della Cassa di Risparmio in Bologna, si è svolta la Tavola Rotonda sul tema in oggetto, con la partecipazione di parlamentari delle varie correnti.

Le relazioni svolte e il successivo dibattito, nel corso del quale ha svolto apprezzato intervento il Presidente Avv. Pietro Ruggieri, ed è altresì intervenuto, sul problema del rapporto del contribuente con gli Uffici Finanziari, il Consigliere Avv. Giovanni Cerri, hanno consentito di approfondire i vari aspetti del problema:

Legge-quadro sulle professioni, prospettive future degli Ordini con specifico riferimento ai disegni di legge di riforma degli ordinamenti professionali, possibilità di svolgimento della attività professionale in forma associata, e con costituzione di società, anche di capitale; interscambi nell'esercizio professionale nell'ambito della Comunità Europea.

I parlamentari hanno assicurato che terranno conto, nella elaborazione normativa della complessa materia, dei rilievi, delle indicazioni, delle proposte e dei suggerimenti emersi nel corso dell'incontro.
(adunanza del giorno 25 maggio 1998)

* * *

Congresso della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa - Lisbona 21-24 maggio 1998.

Riferiscono i Consiglieri Avv. Ruggero Benini e Flavia Masè Dari sul Congresso, avente ad oggetto le tariffe forensi, cui hanno partecipato a Lisbona, nei giorni 21-22-23 maggio u.s., organizzato dalla Federazione Europea degli Ordini Forensi.

Al Convegno - che riguardava gli onorari ed i problemi relativi all'applicazione dell'art. 85 del Trattato di Roma - hanno partecipato un centinaio di delegati giunti da molti paesi europei.

Per l'Italia sono intervenute delegazioni da Bologna, Verona, Milano, Roma, Modica, Trani, Catania, Messina, Ragusa, Bari.

Dalla discussione è emerso che il sistema delle tariffe - in Europa - oltre che dall'Italia, è seguito soltanto dalla Germania, dall'Austria e dalla Repubblica Ceca; in tali paesi, tuttavia, gli onorari non sono soggetti a variazioni da un minimo ad un massimo.

In altri paesi vige il principio dell'accordo preventivo tra professionista e cliente, condizionato anche dall'esito della pratica.

I partecipanti al Convegno si sono pronunciati in genere contro il patto di "quota lite"; parte si è dichiarata favorevole all'applicazione di un "patto di palmario" non esclusivo, ma che preveda una remunerazione di base.

L'approvazione di una risoluzione finale che tenga conto delle diverse situazioni esistenti, anche alla luce del principio (non condiviso da tutti) che l'esercizio della professione debba considerarsi attività imprenditoriale, è stata rinviata alla riunione della Federazione del prossimo ottobre.

(adunanza del giorno 25 maggio 1998)

* * *

Riferisce il Presidente Avv. Pietro Ruggieri della comunicazione pervenuta dall'Assessorato Città Metropolitana e Qualità dell'Amministrazione circa l'avvio, da parte del Comune di Bologna, della sperimentazione della "firma digitale", a partire dal 27 giugno 1998.

A tale riguardo è stata convocata una riunione per illustrare il progetto, il 17 maggio 1998, alle ore 11, presso la "Saletta Sistemi Informativi" di Palazzo d'Accursio.

Vi parteciperà, per il Consiglio, il Segretario Avv. Lucio Strazziari.

(adunanza del giorno 8 giugno 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli di avere partecipato mercoledì pomeriggio 24 giugno u.s. all'incontro sul futuro degli Ordini professionali, promosso dall'Ordine degli Ingegneri, nel corso del quale è stata proposta la istituzione di un comitato provinciale nel quale siano rappresentati tutti gli Ordini.

Il Consiglio manifesta parere favorevole, in linea generale, salvo esaminare i temi più specifici sulla base dei quali sarà costituito, ed opererà, questo nuovo organismo.

(adunanza del giorno 29 giugno 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sul Convegno avente ad oggetto la "Difesa d'ufficio" nei processi penali, organizzato da "Iniziativa Giuridica Democratica", e svoltosi presso la sede dell'Ordine nel pomeriggio del 30 giugno 1998.

Il coordinatore del dibattito Avv. Giovanni Cerri, ha portato il saluto del Consiglio attento a questi temi di libertà e di cultura democratica, come dimostra tra l'altro l'inserimento dei praticanti avvocati con patrocinio negli elenchi dei difensori d'ufficio, anche di fronte agli altalenanti indirizzi giurisprudenziali sul punto.

Ha aggiunto, come sua memoria, un recupero delle regole: non si può assistere ad estemporanei reclutamenti di difensori nei corridoi dei Palazzi di Giustizia, foss'anche per un breve rinvio.

I turni debbono essere rispettati e la mancata reperibilità o partecipazione del difensore d'ufficio deve essere segnalata al Consiglio per valutare eventuali profili di natura disciplinare.

1° Relatore: Avv. Settimio Biondi

Ha svolto un excursus storico sulla figura del difensore d'ufficio, prendendo le mosse dalla "Avvocatura dei poveri" prevista nello Statuto Sabauda.

Ha poi diffusamente svolto un'analisi approfondita sul tema, svolta dalla Camera penale piemontese; e ha concluso auspicando l'obbligo di prestare l'attività da parte del difensore d'ufficio e il diritto al compenso.

La retribuzione dovrebbe essere a carico dello Stato, in particolare quale corrispettivo del patrocinio.

2° Relatore: Avv. Lucia Donato

Ha illustrato la proposta di modifica legislativa dell'art. 108 c.p.p., che, ove attuata, consentirebbe al difensore d'ufficio di non doversi preoccupare di agire per recuperare l'onorario per la difesa prestata, competendo allo Stato, da un lato, retribuire il difensore e, dall'altro, recuperare tali somme dai soggetti che non hanno diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.

3° Relatore: Dott. Letizio Magliaro

Illustra il ruolo della difesa d'ufficio visto dalla Magistratura.

Prendendo a base 100 processi, il 50% degli imputati è assistito dal difensore d'ufficio. Il Dott. Magliaro ritiene che il ruolo del difensore d'ufficio non dia risposte soddisfacenti e non risponda alle esigenze di tutela, in particolare per i soggetti emarginati.

La soluzione è la creazione di un difensore pubblico che possa avere anche altri collaterali (aiuti psicologici, etc.) e non limitarsi al momento processuale.

INTERVENTI

Avv. Giancarlo Ghidoni: Memoria storica dell'istituto.

Avv. Paolo Trombetti: Contrario al difensore pubblico, importanza di retribuire l'attività del difensore d'ufficio.

Avv. Franco Oliva: concorda con l'Avv. Trombetti; è contrario a commistioni. Tariffe calmierate.

Avv. Daniele Cantafio: pone dubbi sulla effettività anche del difensore pubblico che porterebbe un simulacro di difesa.

Avv. Desi Bruno: contraria al difensore pubblico (vincoli politici).

In conclusione, il coordinatore Avv. Cerri ritiene che il Consiglio dell'Ordine debba riflettere sul fenomeno ed organizzare corsi per i difensori d'ufficio. Vi sono gravi fenomeni di disfunzione da parte dei difensori d'ufficio in particolare quanto ai principi deontologici (rapporti con difeso, competenza, etc.).

(adunanza del giorno 6 luglio 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere Avv. Maria Grazia Tufariello di avere partecipato questa mattina alla riunione "ex art. 15" al Tribunale per i Minorenni.

E' stato affrontato il problema dei corsi di formazione per i legali che chiedono l'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio al Tribunale dei Minorenni.

L'Avv.ssa Maria Grazia Tufariello, e l'Avv. Sandro Callegaro provvederanno a predisporre il relativo programma, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, prima di farne oggetto di successivo incontro con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

(adunanza del giorno 6 luglio 1998)

* * *

4) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che la squadra di calcio degli Avvocati ha vinto il Torneo "Memorial Vito Resta", superando nella finale, la squadra Magistrati per 2-1; e ottenendo in premio la coppa, che fa bella mostra di sé sul tavolo del Consiglio.

Il Consiglio esprime vivo compiacimento ai Colleghi giocatori e all'allenatore Stefano Gamberini; e delibera di provvedere a rimborsare le spese vive sostenute dalla squadra, nel complessivo importo di L. 678.800.

I Consiglieri Avv.ti Sandro Callegaro e Vincenzo Florio vengono nominati responsabili, per il Consiglio, delle attività sportive della locale avvocatura.

(adunanza del giorno 27 luglio 1998)

* * *

Il Consiglio, vista la nota 12/8/1998 del Presidente del Tribunale di Bologna, indica per la integrazione del Consiglio Giudiziario al fine della nomina di Giudici di Pace gli avvocati Ruggero Benini, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sandro Giacomelli.

(adunanza del giorno 7 settembre 1998)

* * *

7) VARIE

Riferimento esito referendum consultivo "Accesso Professione".

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Lucio Strazziari sui risultati del "Referendum" sull'"Accesso

alla Professione" svoltosi nei giorni 14 e 15 maggio 1998, dando lettura del relativo verbale.

Il Consiglio manda alla Segreteria di trasmettere il relativo verbale all'O.U.A., e di comunicare, altresì, i risultati del Referendum al C.N.F. che ne ha fatto specifica richiesta.

All'atto della votazione gli avvocati iscritti all'Ordine erano in numero di 2227.

Il Referendum è stato svolto nei giorni 14 e 15 maggio 1998.

Gli avvocati che hanno partecipato alla votazione sono stati n. 219. Tutte le schede erano valide. In una sola scheda non risultava il voto per il quesito n. 4.

I praticanti che hanno partecipato alla votazione sono stati 232. Tutte le schede erano valide.

Questi i risultati del Referendum:

	Schede Azzurre Avvocati		Schede Rosse Praticanti	
	SI	NO	SI	NO
1)Sei d'accordo sul limite di 3 volte per lo svolgimento dell'esame di avvocato?	92	127	15	217
2)Sei d'accordo per l'introduzione di una pre-selezione informatica per l'accesso alla Scuola Forense?	118	101	57	175
3)Sei favorevole all'introduzione dell'esame unico a Roma?	73	146	23	209
4)Sei favorevole all'estensione del periodo di pratica forense post-laurea da 2 a 3 anni?	99	119	24	208
5)Sei favorevole alla consultazione in sede di esame dei soli codici non commentati?	72	147	11	221
6)Sei favorevole all'aumento del numero delle prove?	59	160	11	221
7)Sei favorevole alla necessità della sufficienza in ciascuna prova con eliminazione del principio della compensazione?	80	139	19	213

(adunanza del giorno 18 maggio 1998)

* * *

Su riferimento del Consigliere Tesoriere Avv. Gino Martinuzzi il Consiglio delibera di inviare lettera di diffida alla Rank Xerox per denunciare il ricorrente difettoso funzionamento delle fotocopiatrici installate presso gli uffici giudiziari.

Il Consiglio delibera altresì di avviare l'uso delle nuove fotocopiatrici della Minolta M.R.P., attraverso la predisposizione di nuove ed autonome tessere magnetiche.

(adunanza del giorno 8 giugno 1998)

* * *

Comunicazione della Presidenza

Riferisce il Consigliere Tesoriere Avv. Gino Martinuzzi che la Xerox ha inviato lettera al Consiglio, in risposta alla lettera di diffida trasmessa dal Consiglio alla detta Società, nella quale, confermando gli impegni già assunti verbalmente, assicura ogni cura e disponibilità per ottenere il miglior funzionamento delle fotocopiatrici installate a disposizione degli Avvocati per le copie degli atti dei fascicoli dei processi, civili e penali.

Il Consiglio ne prende atto.

(adunanza del giorno 29 giugno 1998)

* * *

Il Presidente F.F. Avv. Ruggero Benini dà lettura della lettera con la quale l'Avv. Pietro Ruggieri ringrazia tutti i Consiglieri per le espressioni rivoltegli al momento in cui ha lasciato il Consiglio Forense, e la carica di Presidente, per assumere l'incarico di Consigliere Nazionale.

" Desidero ancora ringraziarVi per le espressioni di stima contenute nella Vostra delibera del 15 giugno u.s..

Sono certo, come Voi, che il nostro rapporto proseguirà intenso e fruttuoso.

La mia nomina al C.N.F., è un mezzo per far sentire più forte la nostra voce a livello nazionale, ma resto - e mi sento - un iscritto all'Albo di Bologna.

Vi abbraccio con amicizia e con stima."

(adunanza del giorno 6 luglio 1998)

* * *

Riferisce il Segretario Avv. Lucio Strazziari della richiesta di parere presentata dall'Avv. Arrigo Luca, circa la possibilità di usare il titolo di "Procuratore legale" (ora "Avvocato") da parte di chi abbia superato l'esame di abilitazione, ma non si sia mai iscritto all'Albo.

Il Consiglio delibera di rispondere in senso negativo.

(adunanza del giorno 7 settembre 1998)

* * *

8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione della Pretura Circondariale di Bologna nei confronti dell'avv. Tizio.

All'esito del riferimento il Consiglio:

- Considerato che correttamente il Pretore ha rimesso al Consiglio il verbale dell'udienza ove l'imputato ha contestato la genuinità della propria sottoscrizione in calce al mandato conferito all'avv. Tizio.

Rilevato, incidentalmente, che la attestazione di autentica da parte del difensore è cosa diversa dal potere di certificazione essendo sufficiente il principio dell'affidamento quanto alla provenienza;

Ritenuto come non possa sottacersi che l'imputato ha confermato la nomina dell'avv. Tizio anche per proporre i motivi di appello; per non dire che lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, assumendo trattarsi di "caso di rara difficoltà", afferma che la sottoscrizione del mandato, poi disconosciuta, è perfettamente compatibile con la firma autografa;

Delibera

non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del giorno 22 giugno 1998)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dai Sigg.ri Caio e Sempronio nei confronti dell'Avv. XY.

All'esito del riferimento, il Consiglio

PREMESSO

- che con lettera 00/00/0000 indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati i signori Caio e Sempronio hanno presentato esposto nei confronti dell'Avv. XY, in relazione al contenuto asseritamente offensivo nei loro confronti della comparsa di costituzione estesa dallo stesso Avv. X e depositata per conto della cliente, in una causa civile pendente innanzi alla Pretura.

- ciò premesso,

OSSERVA:

1) è dovere deontologico dell'avvocato - affermato da sempre dalla giurisprudenza degli ordini circondariali e del C.N.F., e da ultimo ribadito dall'art. 20 del codice deontologico - evitare l'uso di espressioni sconvenienti e offensive nei confronti di colleghi, di magistrati e delle controparti.

2) Ciò naturalmente non significa che l'avvocato non possa usare fermezza, e anche durezza, nell'esercitare il ministero di difensore del cliente: nel cui interesse egli ha il diritto, ed anzi il dovere, di evidenziare senza timori e con chiarezza i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Nel far questo, egli può anche fare affermazioni sgradevoli per la controparte, che sono però lecite se e in quanto trovino un nesso con la controversia in corso e siano esplicazione del diritto di difesa. Quello che non è consentito all'avvocato è invece l'uso di espressioni sconvenienti o gratuitamente offensive della dignità della controparte.

3) Nel caso in esame, la comparsa licenziata dall'Avv. X contiene espressioni indubbiamente forti e polemiche nei confronti della parte avversa. La più parte di tali espressioni è peraltro una lecita esplicazione del diritto di difesa e di libertà di critica.

4) In particolare, non è censurabile l'uso ripetuto del termine "malizioso" (cfr. Cass. 11 agosto 1961 n. 1974); e neppure censurabili sono i reiterati addebiti di "comportamenti arroganti, ingiuriosi e minacciosi, incivili e disonesti" mossi alla controparte, essendo in comparsa esplicitamente riferiti a comportamenti della controparte rilevanti nel giudizio, dei quali il legale ha voluto sottolineare la valenza negativa.

5) Una frase della comparsa (quella in cui si dice che al comportamento della controparte "ahimè si potrebbe porre rimedio solo con le legnate (talvolta sacrosante)" può invece essere ritenuta sconveniente e non commendevole. Il Consiglio ritiene però che essa non sia da sola sufficiente a determinare il promuovimento di un procedimento disciplinare, considerato anche che la stessa appare determinata da uno stato di intesa conflittualità fra le parti, sfociato anche in fatti rilevanti penalmente, ed oggetto di due esposti in quella sede, ai quali la infelice frase del legale faceva riferimento.

Per tali motivi il Consiglio dispone l'archiviazione dell'esposto.

(adunanza del giorno 6 luglio 1998)

* * *

9) OPINAMENTO NOTE

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sull'esposto-ricorso presentato dal Sig. Tizio nei confronti dell'Avv. Caio.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere

PREMESSO

che l'Avv. Caio ha chiesto l'opinamento di una sua nota per prestazioni giudiziali rese in una causa di finita locazione nella quale la convenuta si costituì opponendosi alla convalida;

che il cliente aveva presentato ricorso in prevenzione relativamente alla suddetta notula, sostenendo in particolare che il valore della controversia indicato dal legale come "indeterminato" era eccessivo, in considerazione del canone di locazione effettivamente corrisposto (poco più di un milione all'anno)

OSSERVA

1) A norma della tariffa vigente (art. 6) il valore delle cause ai fini dell'applicazione della tariffa medesima è determinato a norma del codice di procedura civile.

2) In via generale, l'art. 12 comma 1° stabilisce che "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio, si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione".

3) Non c'è dubbio che la locazione rientra nella amplissima dizione "rapporti giuridici obbligatori", la quale più in generale consacra la distinzione fra azioni personali (contemplate da tale articolo) e azioni reali (contemplate invece dal successivo articolo 15).

4) L'art. 12 comma 1° c.p.c. pone dunque il principio che il valore di una causa relativa alla esistenza, validità e risoluzione del rapporto giuridico obbligatorio si determina in base non al valore dell'intero rapporto, ma in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

5) La difficoltà insorge quando si deve determinare il valore di una causa di sfratto per finita locazione, che tende all'accertamento della già avvenuta scadenza del contratto, e non ha dunque come petitum l'esistenza o la validità o la risoluzione del contratto, ma il semplice accertamento della già avvenuta cessazione dello stesso.

6) L'art. 12 comma 2° c.p.c., nel testo anteriore alla novella, risolveva espressamente la difficoltà, introducendo una determinazione convenzionale di valore (fitti o pigioni per un anno). Ma la norma è stata abrogata dalla novella e, seppure l'abrogazione sia stata diretta conseguenza della novellazione dell'art. 8 c.p.c. (che ha ricondotto alla competenza funzionale del Pretore tutte le cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani), e non di una volontà di modificare i criteri determinativi della competenza per valore, è ovvio che ora alla norma abrogata non si può fare riferimento.

7) Sulla base di tali presupposti, una recente pronuncia del Pretore di Bologna (ordinanza 3 gennaio 1997, in Arch. loc. 1997), 471) ha ritenuto che in mancanza di diversi criteri normativi le cause per finita locazione debbano essere ritenute di valore indeterminabile.

L'orientamento del Pretore di Bologna appare condivisibile, per quel che riguarda le cause per finita locazione nelle quali non insorga contestazione in ordine alla prosecuzione del rapporto.

8) Nella diversa ipotesi in cui, invece, contestazione vi sia in ordine alla prosecuzione del rapporto, ritiene il Consiglio che il valore della controversia si debba determinare in relazione alla parte del rapporto in contestazione, cioè a dire alla incidenza economica della esistenza o meno del diritto a proseguire il rapporto locatizio.

9) Nella fattispecie, la convenuta si è costituita opponendosi alla convalida dello sfratto, e assumendo che il rapporto avrebbe dovuto proseguire sulla base di pattuizioni diverse, collegato allo stato di proprietà dell'immobile, per una durata imprecisata; e ha inoltre sollevato l'eccezione di pregiudi-

zialità di altro giudizio in corso tra le parti, avente ad oggetto i rapporti di comproprietà. In relazione ad entrambe le eccezioni, di contenuto economico non determinato, si deve ritenere che nella fattispecie la controversia pretorile fosse dunque di valore indeterminabile.

10) In relazione a quanto precede, il Consiglio ritiene congrui, e dunque opina, gli onorari giudiziali richiesti dall'avv. Caio nella misura esposta di Lire 000.

11) Quanto infine alle doglianze di tipo deontologico mosse dal ricorrente nei confronti del legale, esse appaiono prive di consistenza, considerato che:

- la mancata emissione di ordinanza di rilascio da parte del Pretore, in una situazione giuridica obiettivamente controvertibile, non può essere minimamente ascritta a responsabilità del legale;

- la mancata produzione di un documento - asseritamente determinante - da parte del legale è ugualmente irrilevante poiché, anche a tacere del fatto che la decisività del documento nella causa in oggetto è tutt'altro che pacifica, il documento risulta prodotto dalla stessa controparte, e quindi potrà esser oggetto di valutazione da parte del Pretore;

- che gli altri fatti allegati dall'esponente appaiono infine privi di rilevanza disciplinare.

Per tali motivi,

IL CONSIGLIO

delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto.

(delibera del giorno 6 luglio 1998)

* * *

Ritenendo di fare cosa gradita ai colleghi ho cercato di individuare, tra le varie motivazioni assunte dal Consiglio nell'opinamento delle note, alcuni "principi guida" che di seguito sintetizzo:

- qualora alle prestazioni di consulenza si sovrappongano le prestazioni di assistenza, deve ritenersi che le seconde assorbano le prime (23/2/98).

- poiché la tariffa stragiudiziale vigente non prevede la voce "nota spese" e "scritturazione e collazione" non può procedersi all'opinamento della relativa somma esposta (9/2/98)

- per l'attività di "esecuzione mobiliare presso terzi" si applicano gli onorari di cui alla voce 55, sez X della tabella A allegata alle tariffe vigenti (9/2/98)

- le spese generali (10%) non sono soggette ad opinamento in quanto seguono di diritto (16/2/98)

- non possono essere opinati gli onorari per l'attività stragiudiziale qualora la medesima risulti strumentale al radicamento della causa (9/3/98)

- non è soggetta a opinamento la voce "indennità di trasferta" trattandosi di diritto (indennità) e non di onorario (9/3/98)

- nell'ipotesi di interruzione della causa per decesso del cliente e riassunzione della medesima, previo conferimento del mandato da parte degli eredi, non può applicarsi l'aumento di cui all'art. 5, sub 4 T.P.F. dm. 5/10/94 n. 585 l'assistenza a più persone poiché trattandosi degli eredi della parte in causa non può che riferirsi ad un unico "centro di interessi" (20/4/98)

- ai fini dell'individuazione dello scaglione previsto delle nostre tariffe, il valore della controversia va determinato a norma del codice di procedura civile e dunque senza tener conto degli interessi maturati successivamente all'inizio della causa (1/12/97)

- qualora la causa non sia definita, gli onorari non possono essere esposti al massimo di tariffa, non potendosi, tener conto dell'esito della causa (1/12/97)

- il compenso contrattualmente pattuito tra avvocato e cliente sottrae la nota ad ogni valutazione del Consiglio dell'Ordine circa la congruità della stessa (28/10/96)

- l'opinamento delle parcelle da parte del Consiglio forense deve essere effettuato sulla base di quanto esposto dai legali in relazione al valore delle pratiche ed all'attività espletata, occorrendo la

(S.C.)

ADUNANZE DEL CONSIGLIO																			
Adunanze	4/5	11/5	13/5	18/5	20/5	25/5	1/6	8/6	10/6	15/6	16/6	22/6	29/6	6/7	13/7	15/7	20/7	27/7	
			D		D				D		D					D			
Ruggieri	●	●	●	●		●	●	●											
Strazziari	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	
Martinuzzi	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	
Benini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Berti A.V.	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	
Callegaro	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	
Cerri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Cristoni	●	●			●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Florio	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Giacomelli		●			●		●		●	●	●	●			●	●	●	●	
Jacchia	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Masè Dari	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		
Poli	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	
Trombetti	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
Tufariello	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●	●		●	●	
● Presenze dei consiglieri D Dibattimenti disciplinari																			

IL DIFENSORE CIVICO

IL DIFENSORE CIVICO FIGURA E FUNZIONI ALLA LUCE DELLA L. 127/97

di Antonella Trentini

Il difensore civico è istituito ormai consolidato nel nostro ordinamento grazie alla ventennale esperienza dei difensori civici regionali e, a seguito dell'estensione introdotta dalla legge n. 142 del 1990, dei difensori civici degli enti locali.

L'entrata in vigore della predetta legge sulle autonomie locali ha portato con sé molteplici dubbi circa il coordinamento dell'attività del difensore civico comunale o provinciale con l'analogo istituto regionale.

Nella realtà locale bolognese tale *vexata quaestio* ha trovato una soluzione ottimale alcuni anni or sono attraverso la formula dell'"avvalimento", cioè utilizzando, con apposita convenzione stipulata fra Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, il difensore civico regionale, al fine di evitare discrasie di interventi ed agevolare così il cittadino nella spesso difficoltosa individuazione delle rispettive sfere di competenza, fornendo allo stesso una risposta istituzionale più completa e soddisfacente.

Di recente si registra un rinnovato interesse per l'istituto. L'"indice di gradimento" per l'attività espletata dall'ufficio del difensore civico è comprovato da vari fattori, fra i quali la crescita quantitativa e qualitativa dell'utenza oltre alla maggiore visibilità esterna che l'istituto è andato assumendo specie negli ultimi mesi grazie, ad esempio, all'utilizzo di un importante strumento per la tutela degli interessi diffusi, l'intervento d'ufficio, istituto fino a qualche tempo fa completamente inutilizzato.

Numerosi sono infatti i professionisti, fra i quali molti avvocati, che richiedono al difensore civico di intervenire presso pubbliche amministrazioni a tutela di posizioni proprie o di propri assistiti.

Tuttavia non sempre vi è chiarezza sui compiti e sulle attribuzioni di quest'istituto: da qui la necessità di renderne più pubblico l'operato.

Troppo spesso infatti si è parlato del difensore civico come dell'"Avvocato dei cittadini", creando la fuorviante convinzione che l'ufficio sia una specie di "studio legale dove si prestano consulenze gratuite".

In definitiva, in quali aspetti si sostanzia la funzione del difensore civico?

Al riguardo è preliminare osservare che l'attività istituzionale del difensore civico si esplica necessariamente nei confronti di una pubblica amministrazione - pur trattando anche delicate materie di diritto civile, tributario, comunitario, ecc., che la riguardino - e che esiste, di fatto, un sensibile divario tra "compiti codificati" e "prassi operativa".

L'origine storica del difensore civico, risalente all'impero romano (*defensor civitatis*), attribuisce all'istituto il compito di difendere il popolo dagli arbitrii e dalle angherie poste in essere da coloro che rivestivano cariche pubbliche.

Dopo vari passaggi evolutivi dell'istituto, armonici e consequenziali alle trasformazioni culturali della società, la principale caratteristica del difensore civico odierno (l'*Ombudsman* dei paesi scandinavi ed anglosassoni, di cui alla Costituzione scandinava del 1899), da organo di controllo sul funzionamento

della pubblica amministrazione, guardiano della legalità dell'azione amministrativa e, soprattutto, difensore dei cittadini che non riescono a trovare tutela contro gli abusi e le carenze dell'apparato burocratico, determinati dalla violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, di trasparenza e di correttezza, è divenuto via via assumendo la veste di "terzo" imparziale e *super partes* che risolve in via giustiziale le controversie fra cittadini e gruppi sociali da un lato e pubbliche amministrazioni dall'altro.

La caratteristica fondamentale dell'istituto è quindi la posizione di indipendenza e l'autonomia del difensore civico sia rispetto all'autorità dalla quale promana la nomina, sia nei confronti delle amministrazioni sulle quali esercita i propri poteri di controllo sia, infine, nei confronti dei soggetti che ne attivano l'azione.

Il difensore civico per la sua specifica funzione si inserisce quale parte integrante e necessaria nel processo di riforma della pubblica amministrazione. Egli può infatti rappresentare uno dei momenti di raccordo e mediazione degli interessi della pubblica amministrazione con le esigenze del cittadino, intervenendo non solo per evitare un eventuale contenzioso fra essi, ma anche per rendere trasparente al cittadino gli atti che l'amministrazione ha posto in essere o che ha ommesso di compiere o che siano irregolarmente posti.

Non a caso l'istituto in esame è inserito fra gli "Istituti di partecipazione" di cui alla l. 142/1990: attraverso il difensore civico, infatti, i cittadini hanno la possibilità di "partecipare" democraticamente all'attività amministrativa, in nome dei principi di cui si permea lo "stato di diritto", così come rafforzato dalla l. 241/90. A questo proposito alcuni autori hanno espresso dubbi circa la permanenza del difensore civico "in un modello di amministrazione effettivamente quanto efficacemente retta dai principi di legalità e di imparzialità e seriamente orientata dal valore costituzionale del buon andamento".

E' al contrario fuor di dubbio che proprio le recenti modificazioni del quadro normativo relativo ai diritti procedurali degli amministrati, rafforzino, ampliandolo, il ruolo di autorità neutrale ed indipendente del difensore civico, il quale può intervenire in una duplice veste: da un lato a favore del cittadino sia in via preventiva - per dirimere l'insorgere di eventuali controversie - sia in via concomitante o successiva, ad adiuvandum, per assistere il cittadino stesso che non necessariamente è esperto di diritto e, nell'ambito di questo, in special modo di discipline amministrative. Dall'altro lato, poi, così come previsto anche in alcune leggi regionali e statuti comunali (ad es. statuto del Comune di Casalecchio di Reno - provincia di Bologna, statuto del Comune di Torino, ecc.), al difensore civico vengono richiesti compiti di consulenza per l'amministrazione stessa così esaltando il suo "antico" ruolo di "garante dell'imparzialità ed informatore del Parlamento" dalla cui assemblea elettiva direttamente promana.

Infine, è importante rimarcare che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo e diritto d'accesso, non è sanzionata, rendo detta legge importantissima sul piano dei principi ma eludibile sul piano dell'applicazione concreta.

Pertanto, non limite all'attività, ma importanza della l. 241/90 per l'attività del difensore civico, la quale legge, combinando fra loro alcuni elementi, quali la puntuale individuazione delle persone fisiche degli interlocutori, le previsioni normative dell'istituto (leggi regionali o statuti e regolamenti locali), l'influenza ed il prestigio del difensore civico, offre all'istituto in esame nuovi e più incisivi spazi nell'ambito amministrativo globale.

Cambia lo scenario quando lo si analizza in riferimento alla figura e al ruolo del difensore civico

nell'ente locale, e con ciò si riprende il tema d'apertura della presente analisi.

L'art. 8 della citata l. 142/90 dispone che i Comuni e Province possono istituire il difensore civico, tacendo sugli aspetti pratico-realizzativi di questa facoltà concessa agli enti locali sì da determinare, in tal modo, complicazioni procedurali in luogo di semplificazioni amministrative.

L'attività del difensore civico per la Regione Emilia-Romagna e per i Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno e Zola Predosa è regolata attualmente dalla l.r. 21 marzo 1995, n. 15 (B.U.R. n. 51 del 24/3/95).

Questa legge è senza dubbio una delle più moderne in senso sostanziale, al momento esistenti nel nostro ordinamento e, perciò, una delle più avanzate sia quanto al concreto riconoscimento dell'indipendenza funzionale del difensore civico, sia alla vasta sfera di attribuzioni ad esso conferite.

E' assente, invece, una legge nazionale sul difensore civico, malgrado la presentazione di diversi progetti di legge. L'Italia, insieme al Belgio, è l'unico Paese della Comunità europea che non ha ancora istituito la figura del difensore civico nazionale. Questa "mancanza" è ancora più grave e visibile da quando, nel 1995, anche il Parlamento Europeo, organo sovranazionale, ha istituito e nominato il Mediatore Europeo. Questo avvenimento e l'evoluzione legislativa di tutti i Paesi democratici nell'ottica di una civiltà giuridica e politica avanzata, fra i quali anche l'Italia, hanno determinato alcuni sostanziali avvenimenti: in primo luogo, l'inserimento dell'art. 16 nella l. 127/97 (legge Bassanini) con il quale, in attesa dell'istituzione del difensore civico nazionale, vengono estese le funzioni già svolte dai difensori civici regionali alle amministrazioni periferiche dello Stato. In secondo luogo, la previsione di cui all'art. 17, comma 45, legge cit., per la quale "qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di *commissario ad acta* nominato (*direttamente*) dal difensore civico, ove costituito...". Da ultimo, in armonia con varie Costituzioni europee e con il Trattato sull'Unione Europea, il progetto di legge costituzionale (C3931 e S2583 - XIII Legislatura - trasmesso alle Presidenze di Camera e Senato il 30 giugno 1997) prevedeva un articolo, collocato nella sezione riguardante la Pubblica Amministrazione fra le Autorità indipendenti (art. 111), finalizzato a stabilire i principi costituzionali riguardanti l'ufficio del difensore civico quale ulteriore strumento di garanzia ai cittadini nei confronti dell'amministrazione, soprattutto a livello locale.

In buona sostanza è innegabile il rilancio della figura in esame, anche se allo stato la reale situazione della difesa civica in Italia continua ad essere, in ambito locale, un po' "disordinata": dei circa 8.000 Comuni molti hanno statutariamente inserito la figura del difensore civico, pochi lo hanno fisicamente nominato.

Attualmente colmano questo vuoto legislativo i difensori civici regionali, assumendo in via sostitutiva la tutela delle situazioni denunciate dai cittadini, compatibilmente con lo spirito della legge, e cioè con la sola facoltà di sollecitare le amministrazioni a collaborare per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) e delle leggi 142/90 e 241/90.

Rispetto ai poteri ed ai compiti affidati normativamente al difensore civico, come anticipavo poc'anzi, si è andati via via aggiungendo nuove possibilità di intervento, attraverso un arricchimento *praeter legem*, che hanno portato, ad esempio, a travalicare l'ambito regionale di competenza, ad estendere al merito dell'atto la propria valutazione, a tutelare gli interessi superindividuali, diffusi e

collettivi.

La rilevanza giuridica dell'operato del difensore civico è indubbia quando egli agisce nei confronti di soggetti istituzionali sottoposti normativamente alla propria competenza (art. 2, comma 1 - l.r. n. 15/95) verso i quali può attivare procedimenti disciplinari, convocazioni, financo alla richiesta di nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che un atto dovuto sia stato omesso illegittimamente. L'esigenza di informazione e di documentazione, pertanto, non si esaurisce nella mera possibilità riconosciutagli di accedere ad atti e documenti. Egli può, inoltre, inviare agli organi politici dell'ente relazioni contenenti suggerimenti e proposte su casi che egli ritiene di particolare importanza e meritevoli di urgente considerazione, oltre che su quelli dal medesimo ritenuti incompiutamente o non equamente disciplinati. Egli pur ancora inviare all'assemblea regionale o comunale raccomandazioni e proposte aventi imperatività indiretta.

Non può in ogni caso sostituirsi all'amministrazione attiva nell'emanazione di atti e/o provvedimenti, nè revocare o riformare atti amministrativi illegittimi nell'esercizio dell'autotutela spettante alla p.a.

Tuttavia alla rilevanza giuridica di questo istituto si contrappone una carenza decisionale nei poteri del difensore civico, variabile a seconda dell'«apertura» democratica dell'amministrazione che l'ha nominato.

Malgrado questo dato, l'esperienza quotidiana segnala sempre di più ipotesi non previste in norme espresse, ma non incompatibili col dettato legislativo, ed indica nuovi percorsi d'intervento al difensore civico in linea con le nuove e crescenti aspettative dei cittadini.

Si prenda ad esempio la richiesta rivolta al difensore civico da parte di una pubblica amministrazione di indicare la giusta entità della somma indennitaria dovuta da questa ad un gruppo di cittadini portatori di un determinato interesse e l'adeguamento della p.a. medesima al criterio indicato. Questo precedente potrebbe, in futuro, aprire nuove strade in materia di risarcimento laddove siano coinvolte pubbliche amministrazioni e cittadini.

Un'altra prospettiva degna di attenta considerazione potrebbe essere quella di ricorrere al difensore civico per accelerare l'ottemperanza al giudicato da parte della pubblica amministrazione che vi sia stata condannata sul modello dell'esperienza francese (cfr. A. Trentini, *La figura del commissario ad acta nella legislazione sul difensore civico*, in *Atti del Convegno di Studio "Ottemperanza ed esecuzione nel processo amministrativo"*, Bologna, 28 giugno 1996, S.S.P.A., Roma).

Ancora, allo stato dell'attuale legislazione, il difensore civico può costituirsi parte civile per i procedimenti penali per i reati di cui agli artt. dal 519 al 523, 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro 11 dei c.p. e per i reati di cui alla L. 20/2/58, n. 75 (cfr. L. 5 febbraio 1992, n. 14, in *Suppl. Ord. G.U.* n. 39 del 17/2/92).

In conclusione, tenendo conto sia della "crisi" dei ricorsi amministrativi, sia della lunga e costosa procedura giudiziaria amministrativa, sia infine del complesso della normativa vigente (recenti leggi nn. 142/90 e 241/90, ...), si può fondatamente sostenere che al difensore civico viene proposto un vero e proprio ricorso amministrativo al quale corrisponde il principio di doverosità dell'attività della p.a. con il conseguente obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se si tiene conto, poi, che sono considerati ricorsi amministrativi quei reclami ad istanza di parte presentati ad una autorità amministrativa perché risolva una controversia insorta nell'ambito dell'ordinamento amministrativo, l'affermazione fatta assume

contorni concreti ed indiscutibili. Di più. Al difensore civico possono essere sottoposti anche gli atti che per disposizione di legge non possono più essere impugnati perché spirato il termine, o che sono inoppugnabili *ex se*, e che, pertanto, nel nostro ordinamento non trovano alcuna forma di tutela.

Una ulteriore prospettiva futura dell'istituto, ma che già fin d'ora ha ottenuto risultati positivi, riguarda la potestà di far sospendere cartelle esattoriali in attesa che venga definita la pratica, laddove se ne riscontri la necessità.

IL DIFENSORE CIVICO IN NUMERI.

Nel corso dell'anno passato hanno avuto inizio in via "formale" 106 procedimenti, a fronte, tuttavia, di un numero assai più elevato di richieste, per le quali si è provveduto ad archiviare *in limine* i relativi procedimenti perché ritenuti manifestamente infondati o perché non di competenza o per altri motivi ancora.

I 106 procedimenti che sono stati ritenuti meritevoli di tutela in quanto fondati - alcuni dei quali conclusi; altri tutt'ora in vita - risultano così suddivisi:

- n. 29, riguardanti materie di competenza regionale (ex art. 117 Cost.);
- n. 494, riguardanti doglianze nei riguardi dell'amministrazione statale, di enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato, enti pubblici territoriali locali non convenzionati e privi di un proprio ufficio di difesa civica;
- n. 237, riguardanti procedimenti avviati nei confronti dell'amministrazione comunale di Bologna;
- n. 66, riguardanti reclami nei confronti dell'amministrazione comunale di Ravenna;
- n. 14, riguardanti procedimenti avviati d'ufficio.

PROFESSIONI E PREVIDENZA

PROFESSIONI E PREVIDENZA

Un' interessante opera di Leonardo Carbone sui sistemi previdenziali delle categorie professionali.

Di norma l'approccio del libero professionista con la previdenza di categoria non è consapevole, né indolore. L'iscritto all'albo si trova subito gravato dagli obblighi della dichiarazione e del versamento dei contributi, e inserito in un meccanismo complesso dai contorni sfuggenti del quale non riesce a percepire chiaramente il risultato, troppo lontano per essere valutato concretamente. Si può quindi affermare che la previdenza è all'inizio subita, più che condivisa per quello che è o che dovrebbe essere: una forma di tutela utile per affrontare con minore apprensione l'alea dell'imprevisto nella vita professionale e per costituire una fascia minima di sicurezza per l'incerto futuro della vita non produttiva.

Opere dirette ad illustrare la materia e a rendere chiare le ragioni sulle quali si fondano i sistemi previdenziali di categoria, quale è quella ora pubblicata da Leonardo Carbone, avvocato e studioso di problemi di sicurezza sociale, colmano una lacuna nella letteratura giuridica e segnano pertanto un contributo di conoscenza di grande interesse e utilità.

Il corposo volume di Carbone (*La tutela previdenziale dei liberi professionisti*, UTET, 1998), apparso nella collana di "Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale" diretta da Maurizio Cinelli, va segnalato per la ricchezza dei contenuti e per il taglio espositivo che introduce il lettore in modo piano e lineare, direi quasi sdrammatizzante, in un universo normativo assai composito e articolato.

La trattazione ha inizio con la illustrazione dei principi generali che regolano la disciplina delle gestioni previdenziali di categoria, in particolare del principio di solidarietà, che nei regimi a ripartizione opera essenzialmente su due piani: all'interno della stessa generazione, assicurando una tutela diretta e indiretta nel caso di eventi menomanti e pensioni minime anche a coloro che non hanno contribuito in misura sufficiente a finanziarle; sul piano intergenerazionale, garantendo i trattamenti agli aventi diritto con la contribuzione obbligatoria degli attivi.

Si tratta di un principio destinato a spiegare tutti i suoi effetti nelle cosiddette società del benessere, ma esposto ai contraccolpi derivanti dagli squilibri delle gestioni finanziarie che l'A. pone in evidenza anche in relazione ai riflessi determinati nel sistema dalla privatizzazione e dalla perdita della garanzia dello Stato nella erogazione delle prestazioni qualora vengano a mancare fondi adeguati nelle singole istituzioni previdenziali di categoria. L'obbligo normativo della iscrizione e della contribuzione potrebbe infatti rivelarsi insufficiente in presenza, da un lato, di una contrazione di platee contributive di per sé ristrette e di cadute di reddito, e, dall'altro, di una lievitazione dei trattamenti per l'aumento della vita media ed un più oneroso rapporto tra attivi e pensionati.

Si collocano appunto in tale prospettiva le proposte dirette a introdurre il criterio contributivo nella liquidazione delle pensioni, disposto dalla legge 335/1995 nei regimi di previdenza generale, e quelle che più drasticamente suggeriscono la conversione dei sistemi attuali nella gestione a capitalizzazione. E' tuttavia dubbio che quest'ultima soluzione sia sostenibile per i costi finanziari che la conversione

richiede in sistemi consolidati di previdenze di categoria fondati, seppure con diverse accentuazioni, sulla garanzia ai trattamenti minimi in alcuni casi oltre limiti di compatibilità finanziaria e di coerenza con un corretto rapporto di lealtà contributiva.

L'A. esamina le varie ipotesi di riforma dei sistemi attuali, sottolineandone la connessione con fenomeni sociali e demografici che segnano rilevanti trasformazioni nelle società sviluppate soprattutto per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione, il ruolo femminile crescente nel mondo delle professioni e la mobilità dell'occupazione prodotta dal prevalere delle regole del mercato. Esprime anche perplessità sulla adozione del criterio contributivo nei sistemi a ripartizione, in quanto la predeterminazione dei trattamenti in base a tassi di rendimento variabili in funzione degli indici di vita media e di incremento del reddito nazionale finirebbe per assorbire le quote di capitale destinate agli interventi di solidarietà.

A questo proposito vi è tuttavia da osservare che i sistemi di previdenza dei liberi professionisti non possono essere valutati alla stregua dei sistemi di previdenza generale, i quali assolvono funzioni più ampie di intervento sociale e di redistribuzione del reddito. Nei sistemi di categoria destinati ad operare in seno a classi abbienti (e ciò indipendentemente dai redditi dichiarati che sono generalmente inattendibili) non è accettabile ipotizzare in termini reali una estesa fascia di attivi il cui trattamento di pensione minima debba essere in parte finanziato a spese della collettività dei contribuenti. La solidarietà interna deve operare nei confronti di coloro che per eventi straordinari abbiano subito perdite di reddito tali da incidere sul rapporto contributivo e dei superstiti, mentre il sistema previdenziale delle categorie professionali a regime nelle società sviluppate non può che tendere ad allinearsi a modelli di accumulazione finanziaria in parte obbligatoria e suscettibile di integrazione volontaria. E sulla importante funzione che negli attuali enti di categoria possono spiegare forme di previdenza complementare si sofferma Carbone con notazioni ampiamente condivisibili.

Sempre in tema di privatizzazione l'A., attraverso una ampia disamina della riforma, sottolinea come una eccessiva pressione degli amministratori delle casse professionali, timorosi di una possibile confluenza nell'INPS (e, aggiungiamo, senza informazione e consultazione dei contribuenti iscritti), abbia condotto ad un risultato che "certamente non amplia, né migliora la tutela previdenziale delle categorie interessate, ma si limita a sottrarre allo Stato le responsabilità che gli derivano dall'art. 38 Cost." Con l'effetto di ottenere un sistema squilibrato nel quale, da un lato, la gestione delle funzioni pubbliche da parte di enti privatizzati ha comportato un'accentuazione dei controlli, e dall'altro, la liberazione da "lacci e laccioli" nella spesa non controllabile del personale, di rappresentanza e di investimento pur riservare sorprese spiacevoli.

Apprezzabili per chiarezza espositiva ed esauriente informazione sono anche i capitoli dedicati alla costituzione del rapporto contributivo per le varie categorie professionali e al suo svolgimento, con particolare attenzione alla struttura e alle vicende dell'obbligazione contributiva, indagata nelle correlazioni con il rapporto tributario e con l'istituto della ricongiunzione. Di quest'ultimo l'A. compie una analisi critica ponendo in evidenza le incongruenze e l'onerosità dell'attuale disciplina e indicando le linee di una possibile riforma. L'opera si conclude con la disamina della disciplina delle prestazioni negli aspetti comuni ai vari ordinamenti di categoria e nei tratti specifici di ciascuno. La sensazione che si ricava dalla lettura di questa interessante trattazione sulle previdenze dei professionisti è che ci troviamo in una fase di transizione, con ordinamenti ancora lontani da una sistemazione definitiva e

coerente con l'evoluzione dei fenomeni socio-economici dell'Europa unita. Per di più si ha l'impressione che ciascuna categoria, oltre a non infrequenti e deprecabili cadute demagogiche dei suoi amministratori, sia troppo attenta alle vicende del "cortile" e troppo distratta nella analisi di fenomeni dai quali, se non si colgono in tempo le linee di impatto, si rischia di essere travolti. Tra l'altro, sul versante della disciplina degli ordinamenti professionali si sta compiendo una vera e propria rivoluzione ad opera delle direttive comunitarie, degli indirizzi dell'autorità Antitrust e della legge-quadro sulle professioni, che coinvolgerà in un'ottica di liberalizzazione e di mercato anche gli ormai datati sistemi previdenziali di categoria.

I ritardi che si accumulano e la dissociazione che emerge tra le esigenze di studio e di ricerca e la routine gestionale pongono un serio interrogativo anche sulla validità degli attuali assetti istituzionali degli enti, nei quali non sempre ai più elevanti livelli di rappresentanza corrispondono altrettanto elevati livelli di competenza, in altre parole è forse giunto il momento di chiedersi quale affidabilità presentino gestioni condizionate dal consenso elettorale interno alla categoria e per le quali non è richiesto alcun requisito di preparazione tecnica e culturale necessaria per amministrare sistemi finanziari complessi.

Alarico Mariani Marini

OPINIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE SI INGANNA, E TROVA PER IL PROCESSO TRIBUTARIO UN' INGANNEVOLE PUBBLICITÀ SURROGATO.

Nel processo tributario l'ostensibilità del fascicolo di causa a chiunque può sostituire la trattazione in pubblica udienza?

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141/98, ha ritenuto di sì.

Sottoposto al suo controllo di legittimità l'art. 33 comma 1° del Dlgs 546/92 *"laddove subordina la pubblicità dell'udienza in cui si svolge la trattazione delle cause alla previa tempestiva istanza di almeno una delle parti"* e quindi prevede come **ordinario** il rito in camera di consiglio senza cioè presenza di parti e di pubblico alle udienze la Corte ha ritenuto che un adeguato surrogato alla pubblica udienza sia *"la pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse"*.

La conclusione è falsa, perché parte da una falsa premessa.

Gli atti depositati nel fascicolo di causa non sono affatto pubblici: lo dice chiaramente l'art. 76 disp. att. c.p.c.

Questa è la norma a cui bisogna riferirsi, poiché, come noto, le regole previste dal codice di procedura civile costituiscono, anche per il processo tributario, una fonte normativa immediatamente secondaria e generalizzata.

Se la Corte Costituzionale avesse fondatamente ritenuto che per il fascicolo di causa nel rito tributario vigono altre regole o principi, avrebbe dovuto indicarle. Ma non lo ha fatto, perché queste altre regole o principi non esistono.

Ed allora non c'è e non può esserci l'affermata equivalenza tra udienza di discussione, cui effettivamente possono partecipare parti e pubblico, e accessibilità *a chiunque* del fascicolo, per il semplice fatto che tale accessibilità a chiunque non c'è.

Ora la regola generale della pubblicità dei processi, che la stessa Consulta ha affermato implicita nei principi costituzionali disciplinanti l'esercizio della giurisdizione, ben può subire eccezioni quando vi sia obbiettiva e razionale giustificazione, ma qui l'obbiettiva e razionale giustificazione pretesamente costituita dalla pubblicità degli atti al posto della pubblicità dell'udienza proprio non c'è.

E non c'è neppure considerata la peculiarità del processo tributario, che è solo documentale, e nel quale prova testimoniale e giuramento non sono ammessi.

Questa diversità agli effetti della pubblicità del processo non ha rilevanza.

Infatti nel processo ordinario prova testimoniale e giuramento vengono assunti alla sola presenza delle parti e dei difensori, non del pubblico.

Quel pubblico la cui assenza dalla discussione della causa in camera di Consiglio presenti però parti e difensori aveva condotto la Corte Costituzionale a dichiarare illegittimo il previgente sistema con la nota sentenza n. 50/89.

E così la nuova sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha smentito sè stessa ha fatto fare due passi indietro al processo tributario: udienza in camera di consiglio non solo senza pubblico, ma *ora* anche senza parti e senza difensori.

Apice e momento forte del processo di qualunque processo in un paese civile e moderno è l'udienza dibattimentale, svolta con i requisiti della pubblicità, oralità e concentrazione. Questi requisiti che sono del processo, ma soprattutto dell'udienza dibattimentale si connettono e valorizzano reciprocamente: le parti riassumono e confrontano le loro ragioni ed argomentazioni e lo fanno alla presenza del pubblico, il mitico "popolo", nel cui nome il Giudice detta la legge del caso concreto, ed al quale il Giudice, con la motivazione della sentenza, pubblicamente "*renderà ragione*" della decisione presa.

Il surrogato inesistente come sopra visto di una libera accessibilità a tutti degli atti e documenti prodotti in causa dalle parti (che normalmente conterranno dati sensibili ai sensi della l. 675/98 di tutela della privacy), sa di tartufismo.

Tartufismo strumentale al fine, dichiarato dalla stessa Corte, di rendere più spedita la decisione dell'enorme mole di arretrato.

Ma la speditezza delle decisioni manca per ben altre ragioni, come tutti sanno, e non è di certo mancata fino ad oggi a causa della possibile presenza di pubblico all'udienza o della facoltà di parola alle parti e difensori.

Il fatto è che l'utilità di una decidente "*Camera segreta*" è bagaglio storico ed ideologico difficile da deporre anche per i Giudici della Consulta. E si vorrebbe ora mantenere questo bagaglio con l'alibi di un supposto efficientismo.

E' amaro invece, ma realistico pronosticare che con l'ingannevole surrogato alla pubblicità dell'udienza inventato dalla Corte Costituzionale non crescerà il numero delle sentenze rese, ma nascerà il traffico di "guardoni", invidiosi e sicofanti vari dediti allo spulcio e fotocopiatura di atti e documenti di parte, nella ricerca occhiuta di un "pezzo di verità" processuale non purificato dal crogiolo del pubblico contraddittorio.

Stefano Graziosi

COMMISSIONE EUROPEA

IL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA

Tutti gli operatori del diritto ormai conoscono le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea ed hanno ormai preso coscienza della loro importanza ed dei loro effetti giuridici talvolta dirompenti sulla legislazione dello Stato italiano. Ma pochi forse sanno che in quasi tutti i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia si costituisce in giudizio l'esecutivo comunitario, ovvero la Commissione della Comunità europea, rappresentata e difesa come si legge all'inizio di ogni sentenza - da un legale del proprio Servizio giuridico. Una presenza assidua e discreta, quella degli avvocati della Commissione europea, presenza che tuttavia in molti casi si traduce in un contributo determinante sia per l'impostazione della discussione che si svolge dinanzi alla Corte, che per il contenuto decisivo della sentenza stessa.

Il modo più efficace di presentare il Servizio giuridico della Commissione europea ad un lettore italiano consiste forse nell'individuazione della sua più frequente controparte. Questa è rappresentata dall'avvocatura generale dello Stato, che assume sistematicamente la difesa della Repubblica italiana nei giudizi dinanzi alla Corte di giustizia. Il Servizio giuridico della Commissione è quindi in primo luogo, "l'avvocatura" della Comunità europea, vale a dire il corpo di giuristi che assicura in via esclusiva la difesa degli interessi comunitari di-

nanzi a qualsiasi giurisdizione. Principalmente dinanzi alle giurisdizioni comunitarie, vale a dire la Corte di giustizia ed il neo-istituito (nel 1989) Tribunale di primo grado della Comunità europea. Ma anche dinanzi a giurisdizioni internazionali quali i "panels" (tribunali arbitrali) del GATT, accordo internazionale oggi facente capo all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ed in misura crescente, tenuto conto dell'ampliarsi della sfera di intervento di natura contrattuale della Commissione europea in vari settori di attività economico-sociali (ricerca scientifica, formazione professionale, ambiente, aiuti ai paesi in via di sviluppo, ecc.), il Servizio giuridico della Commissione è chiamato a difendere l'istituzione dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri, ad esempio, in cause civili di responsabilità contrattuale o in procedimenti penali per frodi comunitarie nei quali la stessa Commissione europea si costituisce parte civile.

I processi instaurati dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado ammontano a circa 900/1000 ogni anno e comportano molto spesso la soluzione di controversie sia di eccezionale complessità (es.: impugnazioni di decisioni della Commissione in materia di concorrenza o di sovvenzioni statali alle imprese), sia di eccezionale importanza (es.: legittimità "comunitaria" di una legge statale istitutiva di un'imposta, quale la

tassa di concessione sull'iscrizione delle società). Sempre maggiore importanza (circa 300-350 giudizi all'anno) assumono a questo riguardo le questioni interpretative di norme di diritto comunitario che le giurisdizioni degli Stati membri sottopongono alla Corte di giustizia nel quadro del c.d. rinvio pregiudiziale ex articolo 177 del Trattato di Roma. Ogni giudice nazionale è infatti tenuto ad applicare - e quindi ad interpretare - le norme di diritto comunitario qualora pertinenti ai fini della decisione della controversia per la quale è stato adito.

Tutto questo comporta che il Servizio giuridico della Commissione - istituzione che si costituisce, come si è detto, in pressoché tutti i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia - debba essere in grado di intervenire in giudizio nelle 11 lingue processuali della Comunità europea ed in rapporto a 15 ordinamenti giuridici nazionali differenti, tanti quanti sono gli Stati membri.

A questa attività contenziosa si aggiunge un'altrettanto impegnativa attività di consulenza interna inerente alle altre due principali funzioni dell'esecutivo comunitario. Spettando infatti alla Commissione il potere esclusivo di iniziativa legislativa, tutte le proposte di regolamenti e direttive da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo devono essere sottoposte per preventiva approvazione al

Servizio giuridico che ne controlla il testo parola per parola.

Inoltre, quale istituzione comunitaria detentrica della funzione esecutiva, è attribuita alla Commissione europea la competenza ad emanare tutti i provvedimenti (decisioni) di attuazione delle norme del Trattato e della legislazione comunitaria adottata sulla base del Trattato stesso. Anche i provvedimenti amministrativi (es.: autorizzazioni, sanzioni pecuniarie, erogazione di contributi), prima di essere emanati dalla Commissione, devono aver ricevuto il parere favorevole del Servizio giuridico. Tale attività consultiva dei legali della Commissione si esplica in circa 16.000 pareri all'anno (dato 1997).

Per far fronte a queste molteplici incombenze, il Servizio giuridico della Commissione europea si è strutturato in 10 "équipes" ciascuna responsabile di un grande settore di attività dell'istituzione (concorrenza, agricoltura, trasporti, fiscalità, ecc.). All'interno di ciascuna équipe ogni giurista è personalmente responsabile di uno specifico ambito di normativa

comunitaria di cui segue il procedimento legislativo, l'applicazione in via amministrativa ai casi concreti nonché tutto il contenzioso in Corte di giustizia e Tribunale di primo grado. Tale accentuata personalizzazione delle responsabilità fa sì che ogni giurista consegua un livello di competenza specifica particolarmente elevato, specialmente nell'esercizio dell'attività contenziosa, e consente al Servizio giuridico nel suo complesso di centralizzare un patrimonio di conoscenze e di competenze, e quindi di responsabilità nel processo decisionale, di cui nessun altro servizio della Commissione europea dispone.

"Last but not least": i legali del Servizio giuridico, compresi il direttore generale, il direttore generale aggiunto e i dieci consiglieri giuridici principali posti a capo di ogni équipe con funzioni di coordinamento, sono esattamente 100 (cento). Parole come noia, routine o demotivazione sono quindi sconosciute ai legali della Commissione, coinvolti come sono in prima persona nella più coraggiosa e lungimi-

rante scelta che i popoli europei hanno compiuto all'indomani della seconda guerra mondiale.

Va ad onore del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna la decisione di iscrivere, nel 1985, il primo procuratore legale del Servizio giuridico della Commissione europea nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori degli uffici legali degli enti pubblici. A questa prima iscrizione e sulla base di tale precedente, altre ne sono seguite negli albi degli avvocati delle province di origine dei giuristi italiani del Servizio.

Oggi quel procuratore legale iscritto all'albo di Bologna nel 1985 è, grazie ai parecchi capelli grigi, il primo avvocato del Servizio giuridico della Commissione che è stato di recente iscritto all'albo speciale degli avvocati patrocinanti in Cassazione. Se è vero che l'Italia entra in Europa a grandi passi, vale d'altra parte la pena di notare come anche l'Europa, sia pure a piccoli passi, comincia ad entrare in Italia.

Enrico Traversa

DISCIPLINA FORENSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA 8 GIUGNO 1992

Presidente Ruggieri, Relatore D'Apote

Viola il dovere di dignità e decoro l'avvocato che eserciti attività commerciale prima come amministratore unico poi amministratore di fatto di una S.r.l. avente per oggetto la costruzione e la vendita di immobili.

FATTO

In data 20 giugno 1985 perveniva al Consiglio dell'Ordine lettera 18 giugno 1985 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna, con la quale si comunicava che il predetto ufficio procedeva a carico dell'Avv. Gaetano Donizetti per il delitto di cui all'art. 223 r.d. 267/42.

Con delibera 7 marzo 1988 il Consiglio dell'Ordine decideva l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Avv. Donizetti, e ne disponeva la sospensione fino all'esito del procedimento penale.

Avuta notizia che con sentenza 10 dicembre 1991 del Tribunale Penale di Bologna il procedimento penale era stato definito con la applicazione all'Avv. Donizetti della pena di anni due di reclusione ex art. 444 c.p.p., pena condonata, per il reato di cui all'art. 223 r.d. 267/1942, il Consiglio, con delibera in data 11 marzo 1992, ritenuto che erano venute meno le ragioni che avevano determinato la sospensione del procedimento disciplinare, disponeva che lo stesso riprendesse il suo corso, contestando all'Avv. Donizetti il capo di incolpazione di cui alla rubrica, e fissando lo svolgimento del giudizio disciplinare alla udienza del giorno 15 aprile 1992, alle ore 18.

Il procedimento veniva poi rinviato, da detta udienza, alla udienza dell'8 giugno 1992, per consentire all'incolpato di depositare memoria difensiva; memoria dal predetto depositata unitamente a documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il capo di incolpazione fa specifico riferimento alla condanna subita dall'Avv. Donizetti con sentenza 10 dicembre 1991 del Tribunale di Bologna, che ha applicato allo stesso la pena di due anni di reclusione (pena interamente condonata) ex art. 444 c.p.p.

E' pacifico tuttavia come una condanna conseguente alla applicazione dell'istituto del "patteggiamento" introdotto dall'art. 444 del nuovo codice di procedura penale non possa "fare stato" in sede disciplinare in ordine alla sussistenza dei fatti oggetto del procedimento penale.

Ritiene pertanto il Consiglio di dovere operare una precisa e scrupolosa valutazione dei fatti contestati all'incolpato, sulla base degli elementi probatori raccolti agli atti del procedimento, e precisamente: la copia degli atti del procedimento penale, le dichiarazioni del'Avv. Donizetti, la memoria difensiva dallo stesso depositata, e la documentazione prodotta.

Valutata tutta questa serie di elementi, ritiene il Consiglio di dovere fermare la propria attenzione, ai fini della valutazione degli aspetti disciplinari della condotta tenuta dall'incolpato, più sul fatto, incontestabile né contrastato, relativo all'espletamento da parte del legale di una attività prettamente ed esclusivamente di carattere commerciale, nella conduzione, prima quale formale ed effettivo Amministratore Unico, poi come Amministratore di fatto, di una società che aveva per oggetto la costruzione e la successiva vendita di immobili, che non sulle modalità ed i criteri con i quali tale conduzione è stata esercitata.

Sotto quest'ultimo profilo, pare al Consiglio che possa essere raffigurata, nel complesso dei fatti e delle situazioni di cui ai capi di imputazione contestati in sede penale, e senza dovere scendere all'esame dei singoli fatti ed episodi, una serie complessa di vicende e di rapporti che l'Avv. Donizetti ha subito, più che avere deliberatamente provocato, e che attengono comunque più all'aspetto formale della sua qualità di Amministratore della Società, che non ad una sua positiva e cosciente condotta di porre in essere quella serie di violazioni alla legge penale che sono richiamate nel capo di incolpazione.

Ci si riferisce in particolare a tutta la complessa vicenda dei "libri contabili", del cui possesso è pacificamente accertato che l'avv. Donizetti fu proscioltto proprio in un periodo nel quale si sono verificati molti dei fatti oggetto del capo di imputazione; e si vuole altresì sottolineare (e non appare aspetto di secondaria importanza) come non sia emersa prova che la condotta comunque dallo stesso tenuta abbia causato gravi danni patrimoniali nell'ambito delle persone che ebbero con la Società rapporti di carattere commerciale.

Ciò che invece è certamente riferibile ad una cosciente e deliberata volontà dell'avv. Donizetti appare, incontestabilmente, la decisione dello stesso di dare vita a questa Società, di divenirne il principale responsabile, ponendo così in essere una vera e propria attività commerciale, che appare incompatibile con la iscrizione all'Albo degli Avvocati e con l'esercizio della attività forense (e già questo fatto presenta non pochi e non lievi profili di carattere disciplinare); ma, in più, e ad aggravare la sua condotta, si pone la valutazione di una sua concreta incapacità di gestire la detta Società, vuoi sotto il profilo delle "scelte" da operare, vuoi per il particolare aspetto della mancata acquisizione di validi e competenti collaboratori, che ha determinato poi i fatti e le situazioni contestate in sede penale.

Tale condotta integra certamente la violazione di quella dignità e di quel decoro che debbono sempre qualificare l'attività e la figura dell'Avvocato.

Sotto questo profilo ritiene il Consiglio di dover ritenere la sussistenza della violazione disciplinare commessa dall'incolpato, e, per tali fatti, e ritenute le motivazioni sopra svolte, reputa adeguata e dovuta la sanzione disciplinare della censura.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA 23 GIUGNO 1997

Presidente Ruggieri, Relatore Callegaro

- Viola i doveri di diligenza e fedeltà nei confronti del cliente il legale che, avendo ricevuto da un cliente il mandato di costituirsi in giudizio, non lo adempia, lasciando che il giudizio si svolga e si concluda nella contumacia del cliente.

- Attesa la incensuratezza del legale, sanzione adeguata sul piano deontologico (fermo sul piano civilistico il profilo risarcitorio) è l'avvertimento.

Con esposto 18 luglio 1995 indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di * il signor Paolo Z si doleva del comportamento dell'avv. BB del Foro di *, denunciando in particolare:

- 1) che egli aveva in data 5 febbraio 1989 ricevuto la notifica di un atto di citazione da parte di un ex conduttore di un appartamento di sua proprietà, che pretendeva la restituzione del deposito cauzionale;
- 2) che egli a seguito di ciò si era rivolto all'avv. BB, incaricandolo di costituirsi in giudizio e chiedere in via riconvenzionale il risarcimento di taluni danni da lui subiti;
- 3) che in particolare aveva rilasciato al legale un mandato scritto, gli aveva consegnato documenti e gli aveva costituito un fondo spese;

4) che successivamente aveva richiesto più volte al legale informazioni sullo stato della pratica, sentendosi rispondere che tutto andava bene;

5) che viceversa egli aveva avuto la sorpresa di ricevere la notifica di una sentenza che lo aveva condannato al pagamento di Lire 1.200.000, oltre interessi e spese legali, e che dalla sentenza aveva appreso che il giudizio si era svolto in sua contumacia;

6) che si era allora rivolto stupito all'avv. BB, il quale aveva assicurato che sarebbe intervenuto personalmente a chiudere la vicenda, anche attivando la propria assicurazione;

7) che viceversa l'esponente aveva dovuto pagare personalmente il debito, e non aveva conseguito la restituzione dei documenti.

(omissis)

Il Consiglio di Bologna procedeva alle indagini preliminari, all'esito delle quali, con delibera 1 luglio 1996, procedeva all'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. BB, sui capi di incolpazione di cui in premessa. Previa regolare notificazione dello stesso, veniva poi fissata udienza dibattimentale al 26 marzo 1997. In tale seduta compariva l'avv. BB, che respingeva gli addebiti. L'udienza veniva poi differita al 19 maggio 1997, per l'audizione dell'esponente. All'esito di quest'ultima, il Consiglio riteneva necessaria l'audizione di un teste di riferimento, l'avv. Tizio, che veniva effettivamente udito alla successiva udienza del 23 giugno 1997, al termine della quale il Consiglio ha deciso come in dispositivo, del quale veniva data lettura al termine.

Motivi della decisione

L'avv. BB nel suo interrogatorio ha ammesso di avere avuto un costante rapporto con il cliente Paolo Z, articolatosi in una serie di incarichi tra il 1980 e il 1992, "per lo più incarichi stragiudiziali in materia locatizia", cui si aggiunse un processo penale e un procedimento per sequestro conservativo.

L'avv. BB ha ancora riconosciuto che "nel contesto di questo rapporto" il cliente gli aveva parlato della vicenda relativa a una locazione cessata, nella quale l'ex conduttore chiedeva la restituzione della cauzione, che invece Z voleva trattenere assumendo l'esistenza di danni nell'immobile locato. Nell'ambito di tale pratica l'avv. BB ha ammesso di avere contattato l'avv. Caio, legale dell'ex conduttore, il quale aveva respinto ogni trattativa in ordine ai pretesi danni, e aveva poi citato Z davanti al Pretore.

L'avv. BB ha invece negato di avere avuto incarico di costituirsi in quel giudizio, ha negato di avere ricevuto la copia notificata dell'atto di citazione, ha negato di avere mai chiesto o ricevuto un fondo spese per la pratica. Ha riconosciuto che verso la fine del 1992 Z si presentò al suo studio con la sentenza notificatagli in forma esecutiva con pedissequo precetto. All'esito di ciò, l'avv. BB riprese contatto con l'avv. Caio per cercare di chiudere la pratica con uno sconto. Essendosi l'avv. Caio dimostrato a ciò disponibile, l'avv. BB lo riferì al cliente, presente alla telefonata, invitandolo a trattare direttamente con l'avv. Caio. In quella occasione, l'avv. BB trattenne soltanto una fotocopia della sentenza e del precetto, che ha poi esibito al Consiglio. Egli ha ancora aggiunto che tempo dopo incontrò l'avv. Caio, che gli disse che Z non si era fatto vivo, e che egli dunque aveva proceduto ad un pignoramento immobiliare.

L'avv. BB infine ha sottolineato come Z gli abbia mosso contestazioni di ordine disciplinare solo tre anni dopo quei fatti, e dopo che c'era stato tra loro uno screzio relativo ad una diversa questione; ha ammesso che parlò con Z accennando al fatto di essere assicurato per la responsabilità civile professionale, ma ha detto di avere fatto questo solo per troncare ogni discussione, e senza intenzione di riconoscere una propria responsabilità.

A sua volta, Z ha invece confermato di essersi rivolto all'avv. BB su indicazione dell'Associazione *, di avergli versato un fondo spese di Lire 200.000; di avere dato incarico all'avv. BB di costituirsi in giudizio rilasciandogli un mandato a margine di un foglio; di avere più volte telefonato all'avv. BB, ricevendone assicurazioni; di essersi recato da lui con la sentenza di condanna, e di avere ricevuto il

suggerimento di pagare cercando di avere uno sconto; di essersi infine rivolto ad un proprio cugino avvocato, tramite il quale chiuse la pratica pagando 3 milioni e mezzo a saldo e stralcio. Z ha detto che il cugino avvocato si era incontrato con l'avv. BB, che gli aveva detto di essere assicurato per la responsabilità civile, e che avrebbe messo in questo modo a posto la faccenda.

E' stato infine udito come teste anche l'avv. Tizio, che era appunto il cugino di Z, il quale si adoperò per chiudere la pendenza. L'avv. Tizio prese contatto con l'avv. BB, il quale non diede alcuna giustificazione del proprio comportamento ma gli disse che avrebbe restituito il fascicolo ed interessato la propria compagnia assicuratrice. Per il resto l'avv. Tizio ha confermato la deposizione dell'esponente, aggiungendo peraltro che gli risultava che l'avv. BB ebbe in quegli anni problemi di salute.

Alla luce dei fatti e delle deposizioni sopra riportate, pare si possa tranquillamente affermare la responsabilità dell'avv. BB in ordine dei primi due capi di incolpazione. Già dalla lettura della sentenza emerge che vi era stato un intervento stragiudiziale del legale di Z, il quale aveva inviato due lettere alla controparte nel 1988: e l'avv. BB ha ammesso di essere l'autore di quelle lettere. Le deposizioni di Z e dell'avv. Tizio consentono altresì di ritenere provato che l'incarico di difesa giudiziale vi fu, e che il legale non assolse. Z contestò per iscritto la circostanza all'avv. BB, chiedendogli i danni, fin dal 1995, senza che il legale si sia dato cura di respingere l'accusa (come chiunque avrebbe fatto, in un caso del genere) fino al momento in cui non si è trovato nel procedimento disciplinare. Infine il fatto che l'avv. BB abbia espressamente fatto richiamo alla propria assicurazione per responsabilità civile, parlandone sia con il cliente sia soprattutto con un collega, costituisce una esplicita ammissione di responsabilità. Per tali ritenuti profili di responsabilità, il Consiglio, tenuto conto dell'incensuratezza dell'incolpato, ritiene equo applicare la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Quanto invece al versamento del fondo spese e alla sua mancata restituzione, il Consiglio ritiene che l'istruttoria non abbia fornito prova in merito. La circostanza è solo affermata dall'esponente nell'esposto, non è provata dalla produzione di alcuna ricevuta (che l'esponente aveva diritto di ottenere ex art. 1199 c.c. e che è verisimile avrebbe richiesto, trattandosi di soggetto non sprovveduto ma pratico di controversie e di casi immobiliari), non trova riscontro neppure nel carteggio intercorso tra le parti. L'incolpato deve dunque essere prosciolto dal relativo capo di incolpazione.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI FERRARA 30 DICEMBRE 1997

Presidente Borghi f.f., Relatore Venturi

- La pattuizione di un compenso forfettario in percentuale che il legale sottoscriva con una associazione sindacale per l'assistenza di clienti-lavoratori corrisponde ad una prassi abbastanza comune, che appare pericolosa per l'autonomia della funzione difensiva, ma che è dubbio possa essere ritenuta in sé disciplinarmente illecita ove il compenso non risulti sproporzionato e non deroghi dai minimi.

- Una volta pattuito un compenso con l'associazione sindacale nella misura forfettaria percentuale, il legale non può pretendere dal cliente lavoratore maggiori somme.

- Ugualmente, nella ipotesi in cui alcuni clienti-lavoratori decidano di revocare il mandato al legale, questi non può pretendere di ritenere superata la pattuizione forfettaria pattuita con l'associazione sindacale.

Si esamineranno separatamente le singole incolpazioni.

Sul piano "sistematico", va premesso che questo Consiglio, pur non ritenendo legittima la forfettiz-

zazione preventiva delle spese legali, non ha voluto gravare l'Avv. AA di specifiche contestazioni in proposito: costui, infatti, si è evidentemente adeguato ad una "prassi" degenerativa invalsa in questi anni, contro la quale il Consiglio si è attivato con rinnovato interesse, pur consapevole che l'opera di "rieducazione" sarà difficoltosa e di lungo periodo. Si è dunque pensato che non fosse equo far carico al collega - dal punto di vista professionale, relativamente "giovane" - della preoccupante progressiva perdita d'indipendenza di una parte importante della categoria... il che, non può comportare l'impunità futura per siffatti accordi.

Conseguenza di tale premessa è che il Consiglio, nell'esaminare gli esposti presentati nei confronti dell'Avv. AA, ha appuntato la propria attenzione principalmente sui comportamenti del professionista che - nell'ambito (e, forse, a causa) di quel quadro deviante - possano qualificarsi come "contraddittori" e comunque sleali, siccome capaci di confondere il cittadino che con essa entri in contatto. La "devianza" di cui si parla è rinvenibile, ove il cittadino "sindacalizzato" sia dal sindacato indirizzato o presentato all'avvocato, fin dalla genesi del rapporto fiduciario: non solo il rapporto tra cliente e professionista, infatti, nasce in modo indiretto, "mediato", ma addirittura in base ad un accordo trilaterale, spesso concluso presso il sindacato, che prevede - tra l'altro e nel caso di specie - l'anticipata determinazione, percentuale (5%) e non tariffaria, delle spese legali, nonché il potere in capo al professionista stesso di esigere la quota sindacale (un altro 5%). E' di tutta evidenza come, in questa situazione, qualsiasi comportamento non trasparente del professionista divenga per il cliente fonte d'incomprensioni con il sindacato, ma soprattutto di "sospetto" intorno all'evolversi di un rapporto fiduciario insanabilmente debole: in tal senso, le contestazioni rivolte all'Avv. AA si possono leggere unitariamente e ricondurre alla violazione di un obbligo di coerenza comportamentale, che ha innescato le lamentele - dal tono forse eccessivo, ma non ingiustificate - dei clienti.

Si esamina per prima l'inculpazione sub 2) della citazione, per motivi logico-temporali.

A) In seguito ad esposto in data 4.11.94 di M. Rossi, questo Consiglio contestava in data 10.6.96 all'Avv. AA, dopo la consueta istruttoria, la seguente violazione disciplinare:

- per avere, quale difensore di M. Rossi in una controversia di lavoro definita stragiudizialmente, indebitamente trattenuto la somma di £. 600.000= per spese legali, in aggiunta a quelle già forfettariamente pattuite con la cliente nella misura del 5% della somma complessiva recuperata dalla controparte ed effettivamente percepite, pari a £. 566.720=. Con ciò violando i doveri di lealtà, probità e correttezza. In Ferrara, dopo il 15.1.1994 e fino ad oggi.

Era infatti dapprima apparso che l'Avv. AA, avendo incassato stragiudizialmente dal datore di lavoro della Rossi la somma complessiva di £. 11.934.000=, avesse trattenuto per sé la somma di £. 1.166.721= quale parcella per le prestazioni professionali, quindi un importo nettamente superiore rispetto alla consueta percentuale del 5%, pattuita forfettariamente ed anticipatamente. In realtà, è emerso nel corso della seduta del 5.7.96 dalla testimonianza della stessa esponente che detta somma non era stata direttamente trattenuta dall'Avv. AA, bensì pagata a questi dal marito dell'esponente, su richiesta del professionista, mediante assegno bancario per £. 1.730.000= (comprensivo del "contributo sindacale"): conseguentemente, il Consiglio ha immediatamente modificato l'inculpazione, sostituendo le parole "...chiesto ed ottenuto il pagamento della somma..." alle originarie parole "...trattenuto la somma...", risultandone oggettivamente sminuita la gravità della fattispecie disciplinare.

Tale fattispecie, una volta depurata degli evidenti "rancori" manifestati dall'esponente, è di fatto semplicissima: si tratta di valutare se l'Avv. AA aveva il diritto di pretendere dalla Dott. Rossi la somma effettivamente incassata di £. 1.166.721=, percentualmente pari ad oltre il 10% del percolato, ovvero se avrebbe dovuto limitarsi a richiedere il pagamento della percentuale concordata.

La risposta non può che essere negativa, rispetto alla scelta operata dall'Avv. AA: pacificamente, £.

7.934.417= competevano alla Rossi per voci retributive già maturate, mentre le ulteriori £. 4.000.000= (definite nella scrittura transattiva come "omnicomprensive") costituivano il corrispettivo per la rinuncia alla lite. La pretesa dell'Avv. AA di "scorporare" dall'importo complessivo £. 600.000= per le proprie spese, cumulando tale importo con la percentuale del 10% già concordato con la Rossi, confligge con il buon senso e con gli atti. In nessun luogo risulta infatti prevista una simile clausola d'applicazione della percentuale "sul netto ricavato": al contrario, la prassi deviata di cui sopra si è parlato si giustifica proprio con la necessità che il cliente "sindacalizzato" abbia fin dall'inizio la possibilità di calcolare esattamente l'esborso per le spese legali necessarie alla propria tutela. Ne consegue che la Rossi lamenta a ragione l'ulteriore decurtazione, anche se sulla base di un ragionamento parzialmente errato e di un accordo potenzialmente illegittimo: in particolare, scarso rilievo ha per il Consiglio quel che la cliente si attendeva dal professionista e le condizioni che le aveva posto... quel che importa è che l'Avv. AA non abbia disconosciuto l'esistenza dell'accordo preventivo "sul 10%"; che la somma corrisposta dal datore di lavoro fosse "omnicomprensiva" e non contenesse alcuna quantificazione del presunto "contributo alle spese"; che l'attività del professionista non fosse "frazionabile" - come dalla stessa si pretenderebbe - bensì evidentemente unitaria, quindi non fosse frazionabile neppure il compenso. Invero, sembra che il professionista abbia in qualche modo "approfittato" del fatto che il pagamento sia stato effettuato dall'inconsapevole marito della Rossi, ed anche i comportamenti successivi al pagamento sono eloquenti: in particolare, strabiliante risulta l'esattezza dell'importo forfettario di spese, competenze ed onorari di cui alla fattura in atti (£. 964.233= !), che consente di giungere ad un totale quasi esattamente conforme all'assunto difensivo.

In definitiva, risulta logicamente accertato che il preteso "concorso spese" di £. 600.000= - anche nell'ipotesi fosse implicitamente ricompreso nelle somme transattivamente corrisposte dal datore di lavoro, come si vorrebbe dall'incolpato - sarebbe stato sufficiente a coprire le spese legali, preventivamente determinate nel 5% dell'importo lordo percepito dalla lavoratrice, e che l'Avv. AA non avrebbe potuto, né dovuto, pretendere altri compensi dalla cliente.

Delle due, l'una: l'Avv. AA avrebbe dovuto rifiutare d'occuparsi della vicenda d'una cliente "brigosa" e vistosamente timorosa di spendere più di quanto pattuiti, od avrebbe dovuto adeguarsi rigorosamente, per prassi ed accordi, alle aspettative della cliente stessa.

B) Sulla base di altro esposto, firmato da alcuni dipendenti della S.p.a. Donzelli e pervenuto il 23.1.95, questo Consiglio contestava in data 10.6.96 all'Avv. AA, dopo la consueta istruttoria, le seguenti ulteriori violazioni disciplinari:

- per avere affermato, contrariamente al vero, in occasione di assemblee sindacali dei dipendenti dell'impresa Donzelli alle quali partecipava che, in ipotesi alcuni lavoratori avessero revocato il mandato conferitogli, avrebbero dovuto retribuirlo personalmente secondo la tariffa professionale forense per l'attività effettivamente svolta sino al momento della revoca, quindi in misura superiore a quella concordata con il sindacato, risultando al contrario che le spese legali erano comunque a carico di tale sindacato;

(omissis)

L'incolpazione di questo secondo capo è la naturale evoluzione - per così dire - dell'equivocità comportamentale che aveva originato la contestazione esaminata per prima: il cliente "sindacalizzato" non è in grado di scindere le funzioni del sindacato e dell'avvocato dal sindacato "impostogli", e ne scaturiscono inevitabilmente contrasti ed incomprensioni sulla gestione dell'incarico professionale.

In sostanza, è avvenuto che il sindacato - in seguito all'aggravarsi della crisi della Donzelli, una delle imprese edili più note ed importanti della zona, crisi sfociata nel concordato preventivo - nel corso di un'assemblea dei dipendenti tenutasi nell'estate del 1994, presentava loro l'Avv. AA, sollecitandoli a

conferire il consueto "doppio mandato" (al sindacato e all'avvocato): il professionista si sarebbe attivato immediatamente per un provvedimento cautelare, ed il costo per i dipendenti sarebbe stato, come al solito, percentualmente predeterminato nel 10% delle somme che si sarebbero ricavate da cause o transazioni. A distanza di qualche mese, alcuni di coloro che avevano sottoscritto tale "doppio mandato", nonché presumibilmente anche lo specifico mandato all'Avv. AA per l'azione, lamentavano - tra l'altro - quel che si contesta: ovvero, che il professionista aveva preannunciato loro che, in ipotesi di revoca del mandato, avrebbe dovuto applicare nei loro confronti la tariffa "piena" per l'attività svolta, tariffa superiore a quella forfettaria già pattuita.

Il punto dolente della vicenda - a prescindere da qualsiasi valutazione sulle scelte difensive dell'Avv. AA, nonché, per quanto sopra detto, in ordine alla legittimità del sistema delle "deleghe" come fonte di approvvigionamento di clientela - è ancora l'assenza di trasparenza e di coerenza in capo al professionista.

In fatto, è pacifico siccome incontestato (v., ad esempio, le sue deduzioni del 24.2.95) che l'Avv. AA abbia pronunciato le frasi di cui all'incoltazione in esame, nel momento in cui una ventina di suoi "clienti" minacciavano di revocargli l'incarico: il senso di tali frasi è evidente e finalizzato, anche ingenuamente, ad evitare la diaspora di una parte consistente di coloro che avevano conferito delega al professionista e al sindacato.

Nel merito, lo stesso incolpato, nelle proprie deduzioni del 24.2.95, espressamente ha riconosciuto che "per quanto attiene alla mia parcella, io l'avrei presentata al sindacato; come questo poi intendesse regolare questo problema con i lavoratori di massima lo conoscevo, ma esulava dalle mie competenze e responsabilità": ed il sindacato, nella sua comunicazione 20.3.95, analogamente ha dichiarato che "la delega che è stata chiesta ai lavoratori per le coperture delle spese (legali e non) della vertenza riguarda il rapporto tra essi e le organizzazioni sindacali, e che in questo modo si è garantito ai lavoratori la conoscenza preventiva del costo della vertenza, facendo carico alle OOSS dell'insieme dei costi della vertenza compresi quelli relativi all'avvocato, la cui parcella come è noto non è ancora stata inoltrata a questa organizzazione".

Orbene, è necessario dar conto di questa contraddizione evidente: l'avvocato, lo paga il sindacato nel caso tutto vada bene, mentre lo paga il singolo dipendente qualora il rapporto si interrompa...

La pretesa del "cliente" d'essere in qualche modo manlevato dal sindacato nasce, ancora più evidentemente, dalla sottoscrizione della "doppia delega" ridetta: la semplice lettura dello stampato evidenzia, da un lato, l'affidamento del "patrocinio della controversia con la ditta Donzelli" al sindacato, e, dall'altro, il conferimento del "mandato a rappresentare e difendere nella detta controversia di lavoro, con elezione del domicilio nel suo studio" all'Avv. AA, nonché la predeterminazione dei costi nella percentuale del 10% "sulla somma ricavata dalla causa o dalla transazione". Sappiamo peraltro come tale percentuale sia ripartita in parti eguali tra "quota sindacale" e "quota spese legali".

Ora, è ovvio che il lavoratore, quand'anche si rechi presso lo studio del professionista per conferirgli il mandato specifico a margine od in calce ad un atto, faccia comunque riferimento all'originaria "doppia delega" generica e confidi legittimamente che la pattuizione forfettaria valga anche per l'azione, individuale o collettiva che sia. Lo schema di delega in atti non distingue tra azione sindacale ed azione giurisdizionale: sicché, risulta evidente che il sindacato, non il lavoratore, si è assunto l'onere di pagare l'avvocato, in ogni caso. La quota forfettaria del 5%, per quel che ci è stato spiegato, serve infatti a costituire un "monte spese legali" dal quale attingere per il pagamento dell'avvocato, anche in ipotesi la controversia non si risolva con l'incasso di alcuna somma da parte del lavoratore. Ne consegue ulteriormente che non può distinguersi - come ha adombrato l'incolpato - tra azione dell'avvocato finalizzata al recupero del TFR o di altre voci retributive già maturate, ed azione cautelare a tutela di

quei crediti, che si sviluppa nel medesimo scenario ed è comunque riferibile all'originaria delega comune.

In definitiva, dunque, può dirsi raggiunta la prova che, nel caso di specie, il sindacato si era accollato l'onere di pagare il professionista, in relazione all'attività da questi svolta, anche nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto fiduciario cliente-avvocato: l'ipotesi può ben rientrare nella lecita fattispecie del contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.), e semmai spetterà al sindacato d'interrogarsi sull'opportunità di esercitare rivalse nei confronti del lavoratore che gli ha revocato il "patrocinio", dopo essersi avvalso della sua opera...

Quel che non è accettabile, sotto il profilo deontologico, è questo continuo, equivoco ricorso al "doppio binario", che non può non ripercuotersi sul rapporto fiduciario. Si confronti la presente fattispecie con questa esaminata dinanzi (esposto Rossi), ed emergerà l'ennesima ingiustificata disparità di comportamenti e giustificazioni del professionista: là, si dichiarava di dover essere retribuiti "a forfait" dalla cliente, salvo poi pretendere una percentuale doppia; qui, si dichiara che si sarebbe parcellato al sindacato, salvo minacciare il cliente riottoso di richiesta tariffaria a suo carico...

Invero, il professionista deve operare una scelta: il rapporto fiduciario è necessariamente "individuale", richiedendo diretta scelta ad opera del cliente. Ne consegue che - in ipotesi detta scelta sia operata da un'associazione sindacale -, il professionista dovrà valutare con attenzione, utilizzando i consueti parametri etici, la compatibilità dell'incarico "originario" (rispetto al quale il solo sindacato è vero e proprio "cliente") con gli incarichi "derivati" (che coinvolgono individui terzi, a favore dei quali il sindacato coopta il legale e le prestazioni di questi), evitando accuratamente le situazioni equivoche ed agendo con massime chiarezza e trasparenza, anche a costo di perdere qualche posizione vantaggiosa.

Anche per questo capo, l'Avv. AA è dunque responsabile.

(omissis)

Quanto alla sanzione, va detto che i fatti rispetto ai quali la responsabilità disciplinare è provata non sono di particolare rilievo o gravità e che l'Avv. AA non era mai incorsa in "infortuni" disciplinari: sanzione adeguata si reputa dunque quella dell'avvertimento.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 7 LUGLIO 1998

Presidente Lubrano, Relatore Madia

- Quando il dovere deontologico di colleganza viene in conflitto con il dovere di difesa, è il dovere di difesa che deve prevalere.

- Non è censurabile il comportamento dell'avvocato che, succeduto ad un collega nella difesa in giudizio di un cliente, esprima sull'operato del precedente difensore giudizi negativi pertinenti e funzionali alla difesa del cliente.

CAPO DI INCOLPAZIONE

Essere venuto meno ai doveri di correttezza professionale di colleganza per:

A) aver indicato, nell'atto di appello predisposto a favore del signor A, nei confronti dell'avv. Giuseppe Verdi, con riferimento allo svolgimento di un rapporto professionale nel quale era a costui succeduto e del quale ha avuto notizia soltanto da una delle due parti, le seguenti espressioni: "chiara responsabilità ... per non aver agito con la dovuta diligenza e correttezza professionale ..."; "per l'errata scelta dei mezzi difensivi"; "gli odierni appellanti sono stati abbandonati dal loro difensore, per cui le loro ragioni non sono state portate alla conoscenza del primo Giudice senza loro colpa";

B) aver leso la dignità ed il decoro della categoria professionale per aver espresso, nel predetto atto diretto all'autorità giudiziaria, gli apprezzamenti di cui al capo A) assolutamente privi di qualunque motivazione, nei confronti di un collega, al solo scopo di ottenere la revisione della sentenza di primo grado, peraltro mai ottenuta, in quanto confermata anche in appello".

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Con atto di citazione in appello a firma dell'avv. Domenico Cimarosa, del Foro di **, e Gioacchino Rossini, del foro di **, nell'interesse degli appellanti A e B, venivano espressi giudizi negativi sull'attività professionale svolta dall'Avv. Giuseppe Verdi del Foro di **, già difensore dei suddetti A e B.

I giudizi negativi sono quelli riportati nel capo d'inculpazione.

L'Avv. Verdi, già destinatario delle doglianze contenute nell'atto di appello inoltrava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ** una lunga memoria difensiva nella quale respingeva fermamente l'addebito di non aver informato i clienti degli sviluppi della causa ed in particolare della sua volontà di rinuncia al mandato.

Riferiva l'Avv. Verdi che in effetti aveva inviato ben due lettere raccomandate che tuttavia non erano giunte a destinazione perché i clienti ricevevano la posta in un terzo domicilio, in Bologna.

L'Avv. Verdi assumeva che tale domicilio gli era noto ma che, secondo le informazioni in suo possesso, riteneva che colà non fossero reperibili i suoi clienti.

In conclusione, l'Avv. Verdi ammetteva che le lettere destinate ai suoi clienti non erano giunte a destinazione, ma imputava l'accaduto a negligenza degli stessi nell'informarlo del loro reale domicilio.

L'Avv. Verdi, in conclusione della sua memoria, lamentava vibratamente la condotta dei colleghi che avevano sottoscritto l'offensivo atto di citazione in appello e chiedeva al Consiglio dell'Ordine di ** di intervenire al riguardo per censurare detto comportamento.

Il Consiglio dell'Ordine di ** portava a conoscenza degli Avv. Cimarosa e Rossini di Bologna la doglianza dell'Avv. Verdi.

L'Avv. Cimarosa, mero corrispondente dell'Avv. Rossini, riferiva di non aver, neppure letto l'atto di citazione redatto dall'Avv. Rossini e dopo aver rinunciato all'incarico conferitogli, vedeva archiviata la sua posizione dal Consiglio dell'Ordine di **.

L'avv. Rossini, reagiva duramente alla contestazione mossagli dall'Avv. Verdi per il tramite del Consiglio dell'Ordine di ** assumendo di aver soltanto adempiuto al suo dovere di difesa che comportava inevitabilmente la censura del comportamento dei difensori dei Signori A e B nel giudizio di primo grado.

L'Avv. Rossini premetteva che i clienti non erano stati avvisati dell'udienza fissata per l'interrogatorio formale disposto dal Giudice, che non erano stati informati della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Verdi e che il fascicolo di parte era stato ritirato dallo stesso e non più depositato.

A seguito di questi tre elementi negativi, i Giudici del Tribunale avevano dato torto ai detti A e B e, tutti tali elementi erano riferibili a negligenza professionale dell'Avv. Verdi.

L'Avv. Rossini in sostanza, assumeva di aver privilegiato il sacro dovere difensivo al pur vigente dovere di colleganza.

Il Consiglio dell'Ordine **, nella seduta del 10 marzo 1997, apriva procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. Rossini per i capi d'inculpazione di cui al presente decreto di citazione.

L'Avv. Rossini inviava al Consiglio dell'Ordine di ** una lunga memoria difensiva nella quale, manifestata amarezza ed indignazione, ribadiva che egli aveva agito adempiendo in modo completo il dovere difensivo che non poteva subire limitazioni o condizionamenti determinati dal rapporto di colleganza con altro professionista forense che aveva certamente sbagliato nella difesa dei Signori A e

B, determinando un gravissimo danno processuale e patrimoniale.

L'Avv. Rossini ricostruiva dettagliatamente i fatti che, a suo avviso, integravano la negligenza professionale dell'Avv. Verdi e che avevano determinato in modo diretto ed esclusivo la soccombenza dei suoi assistiti.

Il Consiglio dell'Ordine di **, nell'adunanza del 19 dicembre 97, deliberava di astenersi dal giudicare perché l'Avv. Rossini, nella memoria citata, aveva espresso affermazioni lesive dell'onore e della dignità di quel Consiglio dell'Ordine ed inviava, solo per tale addebito, il fascicolo al Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Per il capo d'incolpazione relativo alle offese rivolte all'Avv. Verdi, il fascicolo veniva inviato per competenza al Consiglio dell'Ordine di Roma.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna archiviava il fascicolo di sua competenza.

Il procedimento disciplinare veniva fissato dinanzi a questo Consiglio dell'Ordine per l'adunanza odierna.

Al dibattimento non compariva l'Avv. Rossini e neppure l'Avv. Verdi che inviava una nota di conferma dell'esposto prodotto.

Il Consiglio deliberava come da dispositivo non esser luogo a sanzione disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento disciplinare in oggetto porta all'attenzione del Consiglio il delicato problema dei rapporti tra il dovere di difesa ed il rapporto di colleganza tra professionisti appartenenti all'Ordine degli Avvocati.

Il codice deontologico, all'art. 22, prescrive all'Avvocato un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi.

L'art. 23 disciplina il rapporto tra il dovere di difesa e l'obbligo di correttezza nei confronti del collega, così testualmente disponendo: "In particolare, nell'attività giudiziale, l'Avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza".

Dal testo della disposizione emerge chiaramente la preminenza del dovere di difesa e la rilevanza accessoria e subordinata della salvaguardia del rapporto di colleganza.

Ciò risulta dall'assolutezza del dovere di difesa, non assoggettabile nè assoggettato ad alcuna limitazione, in contrapposizione alla relatività del rapporto di colleganza che, nel testo della norma, deve essere salvaguardato "in quanto possibile".

Si palesa, quindi, un limite dell'obbligo di osservare un corretto rapporto di colleganza, costituito dal conflitto con il dovere di difesa che nell'ordinamento forense rappresenta lo scopo inderogabile dell'esistenza stessa dell'Avvocatura.

Dunque, a ragione, si deve sacrificare quel modo doveroso di corrispondere con il collega lealmente, cordialmente e fiduciosamente allorché il dovere di difesa renda tale comportamento incompatibile con lo svolgimento del mandato professionale.

Nella fattispecie in oggetto il conflitto tra i due obblighi enunciati ha assunto dimensioni esemplari: l'Avv. Rossini è stato incaricato di difendere gli ex assistiti dell'Avv. Verdi, i quali lamentavano di aver subito pregiudizio processuale per un comportamento negligente del detto professionista.

L'Avv. Rossini, nell'adempimento del mandato difensivo, ha evidenziato quegli aspetti che riteneva configurassero la detta negligenza professionale, in un atto di appello che era volto a caducare una sentenza negativa emessa dal Tribunale nei confronti dei suoi assistiti.

Effettivamente le circostanze evidenziate dall'Avv. Rossini ed i giudizi formulati nel predetto atto vanno a colpire la professionalità dell'Avv. Verdi e quindi, in astratto, apparirebbero lesivi del dovere

di mantenere corretti rapporti di colleganza.

Tuttavia le predette affermazioni sono contenute in un atto difensivo cosicché, nel rispetto dei principi prima evidenziati, non sono punibili neppure in sede disciplinare.

Deve comunque sottolinearsi che il principio di preminenza del dovere di difesa sul rapporto di colleganza incontra dei limiti che, seppur non rilevanti nella presente decisione perché non configurabili nella fattispecie in oggetto, debbono pur tuttavia essere ribaditi:

1) le censure mosse ad un collega in atto giudiziario o non, debbono essere rilevanti per la difesa del proprio assistito, conferenti verso l'oggetto del contendere ed espresse in modo contenuto ovvero senza inutili enfattizzazioni o espressioni che eccedono il limite di una civile esposizione;

2) non è sindacabile il merito delle censure rivolte al collega sotto il profilo della loro fondatezza e verità; non è compito del giudice disciplinare, infatti, indagare ed accertare se i giudizi negativi abbiano una loro reale consistenza perché, contrariamente agendo, si andrebbe a condizionare una condotta difensiva che deve rimanere libera da qualsivoglia limitazione.

E' però evidente che affermazioni palesemente calunniose, manifestamente false, facilmente accertabili nella loro infondatezza non possono giovare della predetta scriminante, quanto meno per l'addebito di imprudenza che deve essere mosso al difensore che non abbia svolto elementari accertamenti per svelare l'inconsistenza di fatti a lui riferiti dai clienti e relativi a colleghi, professionisti forensi;

3) allorché ad un avvocato venga conferito mandato difensivo che comporti, in via principale o accessoria, un'azione giudiziale nei confronti di professionista forense o la necessaria espressione di giudizi negativi sullo stesso, deve essere rispettata una regola di correttezza e lealtà costituita dall'opportuno preavviso al collega delle azioni che si intendono intraprendere, per evitarle e pervenire ad una soddisfacente chiarificazione del contenzioso.

Tale regola tuttavia non può applicarsi sempre e risulta insindacabile il contegno difensivo del professionista che ritenga di non avvertire il collega delle azioni in preparazione allorché egli ritenga di produrre un danno alla sua linea difensiva e così un pregiudizio ai suoi assistiti.

Certamente si potranno verificare delle situazioni nelle quali il comportamento del professionista risulta informato ad una volontà emulativa e dunque censurabile deontologicamente.

Ma tale caratteristica comportamentale deve risultare positivamente, circostanza questa non ravvisabile nella fattispecie relativa all'Avv. Rossini.

In conclusione, deve evidenziarsi che i giudizi negativi sull'operato professionale dell'Avv. Verdi, oltre a non essere palesemente infondati, erano sicuramente pertinenti e funzionali all'impostazione difensiva ritenuta necessaria dall'Avv. Rossini per ribaltare le conclusioni negative cui era pervenuto il primo Giudice di merito.

Conseguentemente non sono ravvisabili nel comportamento del professionista bolognese rilievi disciplinari.

P.Q.M.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma delibera non luogo a sanzione disciplinare.

NON SOLO DIRITTO

a cura di Francesco Berti Arnoaldi

Anselmo Bernardi: "Dalla riva del tempo. Poesie". Con una prefazione di Giorgio Bàrberi Squarotti. Edizioni del Leone, Spinea Venezia, 1998, pagine 48.

Scrivere poesie, inseguire versi e ritmi, scoprire le vibrazioni della parola: chi non lo ha fatto almeno una volta, almeno in gioventù, almeno nello stupore dell'innamoratura? I cassetti dei poeti della domenica sono pieni di fogli presto appassiti, edizioni semi clandestine alimentano i banchetti dei *bouquinistes*. Ed è naturale che in questa regione sommersa si trovino anche avvocati e giudici.

Ma Anselmo Bernardi, avvocato a Bologna, non è un poeta della domenica. Questa sua breve raccolta, ultima in ordine di tempo, invita a risalire all'altro, a tutto l'altro che la precede: **"Limpido fluire di silenzi"**, Firenze 1989; **"Il vetro del ricordo"**, Ravenna 1991, **"Ultima stagione"**, Ravenna 1993 (questi due ultimi, pure con presentazione di Giorgio Bàrberi Squarotti). Ed è un itinerario che conquista l'animo del lettore: è come entrare in una casa in collina, che non dà nell'occhio, e scoprirne le stanze arredate di mobili preziosi e di quadri dalle luci inattese. I testi sono tutti molto brevi, ed hanno fatto pensare all'epigrammatica alessandrina: *"limpidi e netti nella loro essenzialità d'immagini"*, chiosa Bàrberi Squarotti. Temi e motivi dell'uomo, della vita: l'acqua, il senso del tempo, la vastità della natura, della notte, della luna. E l'affiorare, come basso continuo, della presenza dell'altro/altra; il padre, la madre, l'amore. Da ultimo, la morte, la sera, l'incombere di ciò che è "oltre". In una poesia di solitudine, emerge costante il "tu" non solo terreno, ma inevitabilmente metafisico: un tu eterno che può essere (ma Bernardi non lo dice) il dio altro, umano e capace d'amare, che vive "oltre il confine del tempo", riscatto al buio della solitudine.

Non c'è niente di crepuscolare, nessuna indulgenza, nessuna autocompiacenza. La misura della parola salva la poesia. Il concetto di misura è lo strumento chiave per dissuggellare questi *"messaggi leggeri di suprema grazia"* (ancora Bàrberi Squarotti). La misura della parola e della forma artistica è stata quell'ansia dell'uomo creatore che siamo abituati a considerare il carattere proprio del classicismo: frutto squisito della maturità dell'uomo, ma raggiunto con la fatica quotidiana della ricerca formale d'una bellezza nascosta. E così infatti è la parola di Bernardi: non drammatica, ma macerata come distillazione di esperienze vitali, di lunghe veglie segrete, di una vastissima consuetudine con i poeti e gli "spiriti magni". Bernardi ha fatto il liceo classico, e si sente; ma non s'è fermato. Le sue letture devono essere state insaziabili: Saffo, Virgilio ("Scenderanno le piogge/sui tuoi amati campi"), Pascal che lo accompagna fino a ricevere citazioni quasi testuali ("Temo l'eterno/e l'infinito/che non si vede"), Petrarca, Leopardi, il D'Annunzio di Alcyone, appena sfiorato ma avvertibile; il Cardarelli di **"Gabbiano"** e **"Adolescente"**, la persistente lezione ungarettiana, fino all'amatissimo Saba. E, da non dimenticare, Paul Valéry, specialmente nel **"Cimitero marino"**, lunga meditazione sul mare, la luce, la morte, e "sulla magra immortalità" (V. Magrelli), che è poi una cifra sottesa ai casti accenni di Bernardi al "vuoto oltre le stelle", "oltre i silenzi".

La singolare rarefazione dell'espressione, spogliata e prosciugata in un'estrema concentrazione, schiude talora piccole gemme che paiono nate di getto; e forse lo sono, ma solo perché traggono la linfa

dalla profondità di letture sterminate, d'esercizi e di disciplina di scrittura. Non v'è poesia senza apprendistato laborioso, e la grazia è sempre il dono dello studio. Accade allora d'incontrare un frammento che, come questo **"Specchio"**, ha la levigatezza della forma compiuta e la levità di un "improvviso":

*Lo specchio nella stanza
ormai deserta,
ricorda la sua immagine,
l'addio delle sue esili
mani e le riverbera
in tutta la sua casa.*

Vi è, nella raccolta del 1989, un vero e proprio poemetto, **"E ci incontreremo oltre le stelle"**, che si leva ad un'altezza inconsueta. Si tratta di dodici frammenti sulla morte del padre. E' il 1974, il figlio ha 46 anni, e scrive i frammenti mentre il padre sta morendo; alcuni, subito dopo la morte. Ma la compostezza della parola è purissima:

*Verrò a cercarti domani,
nell'abisso delle ombre eterne,
oltre le stelle,
oltre i silenzi
...
Verrò per gli spazi infiniti
col tuo nome
...
ti sarò compagno là dove non fummo mai.*

E' un poemetto concluso, di un'armonia cui nulla manca, lirico e tuttavia non inquieto di fronte al "di là della morte". E dall'equilibrio tra sapienza e vita, si distilla essenziale la verità poetica: *"Beauty is truth, truth beauty"*, secondo l'orfico verso di Keats.

La verità della poesia rifrange di un'epoca più di qualsiasi altra rappresentazione. Ma bisogna che la poesia sia davvero poesia, e non versificazione, maniera, sfogo di emozione. Nella visitazione del passato, troviamo le grandi voci formative, e troviamo le voci più sommesse di autentici poeti che chiudono il loro messaggio in una bottiglia lanciata al futuro. Non ci stupiremmo se la testimonianza poetica di Anselmo Bernardi venisse annoverata tra le più intense della stagione letteraria che dalla fine della guerra ha portato il nostro Paese alla soglia del nuovo secolo. E ci piacerebbe che i brevi libretti che contengono l'opera poetica di Anselmo Bernardi fossero finalmente riuniti in un unico "canzoniere" che non sfugirebbe nel panorama della poesia italiana.

"L'arte di Angelo Torchi, 1856-1915", di Alberto Tabanelli e Pietro Dini, edizione privata di 1000 copie numerate, 1990, pag. 286.

Si tratta di un magnifico volume, che comprende un profilo critico-biografico scritto da Pietro Dini, una scelta di lettere, ed un ricco testo, di Alberto Tabanelli, articolato in una storia familiare, un regesto, una parte sulla tecnica pittorica, un'antologia critica e un apparato biografico. Infine, il catalogo delle opere di Angelo Torchi, con numerosissime riproduzioni a colori e in bianco e nero.

Angelo Torchi, pittore, appartenne alla seconda generazione di macchiaioli, tanto che venne etichettato come "post-macchiaiolo": avendo avuto come riferimenti Fattori, Signorini e soprattutto il suo maestro Silvestro Lega, che era come lui romagnolo. Vissuto a lungo a Firenze, Torchi fece il canonico viaggio a Parigi, e visitò anche la Londra pittorica. Nato a Massalombarda, qui tornò e morì, lasciando una messe di dipinti e disegni che ancora a ottant'anni dalla sua scomparsa testimoniano d'un singolare valore.

Del quale Alberto Tabanelli è l'amoroso cultore e custode. Tabanelli è concittadino di Torchi, ma questo non basterebbe a spiegare (oppure, la ridurrebbe a fragile motivo di campanile) la cura appassionata che egli ha profusa a percorrere e studiare la vita e l'opera di Angelo Torchi. C'è un motivo più profondo. Tabanelli, che davvero non vive di "solo diritto" anche se a novantadue anni suonati la sua figura alta e diritta si può incontrarla nelle nostre cancellerie, ha una sorta di "affinità elettiva" col pittore Torchi perché è egli stesso pittore: di domestica, misurata e civilissima vocazione. I nostri lettori forse ricordano l'accenno a questa sua frequentazione della pittura, vissuta con la discrezione che gli è propria, che facemmo nel n. 1/96 di "Bologna forense" allorché pubblicammo un'intervista al decano dell'avvocatura bolognese: cioè, allo stesso Alberto Tabanelli.

Nel bel libro dedicato ad Angelo Torchi non emerge solo la corrente di simpatia intellettuale, diciamo pure la "corrispondenza d'amorosi sensi" che lega Tabanelli al concittadino pittore: ma appaiono una preparazione ad uno scrupolo filologici, un'attenzione storica, una serietà critica tali da escludere qualsiasi cedimento se mai vi fosse stato, al dilettantismo di chi batte campi non suoi, e trincia giudizi tanto più sicuri quanto più superficiali sono le sue conoscenze. Qui si sentono anni di una assidua e metodica preparazione che non lascia nulla all'improvvisazione. Dunque, non un caso di avvocato-pittore o scrittore a tempo perso. Piuttosto, un solido conoscitore di memorie di storia e di costume, d'arte e di scuole pittoriche dell'Italia umbertina: non ultimo pregio, uno scrittore che scrive di cose alte in un italiano finalmente "italiano", pulito e gradevole. Le nostre orecchie di bolognesi che si sentono cugini germani dei romagnoli, ne sono gratificate.

JUS BOLOGNA SPORT

IV MEMORIAL VITO RESTA

Sapientemente guidata dal "coach" Stefano Gamberini, la squadra di calcio degli avvocati ha conquistato, il 23 luglio scorso il trofeo del "IV Memorial Vito Resta", svolto con il patrocinio del Consiglio, battendo in finale, nello stadio di Casalecchio di Reno, la squadra dei magistrati, seppure forte di vari guizzanti Uditori e ulteriormente rinforzata da alcuni "fuori quota".

Il punteggio di 2 a 1 è maturato nel secondo tempo, grazie ad un maligno tiro-cross di Pietro Giampaolo che ha ingannato il portiere avversario, e ad una incursione del giovane Franceschi in una sguarnita area avversaria ove difensori e portiere attendevano il fischio dell'arbitro per un inesistente "fuorigioco".

A pochi minuti dalla fine la squadra dei magistrati ha accorciato le distanze su punizione.

Oltre ai due marcatori, da segnalare l'eccellente prova dei colleghi Maurizio Andreotti e Ezio Torrella.

Decano della squadra vittoriosa, ma non entrato in campo nella finale, il nostro inossidabile tesoriere Gino Martinuzzi.

Ecco la formazione:

Pietro Giampaolo, Maurizio Andreotti, Michele Sarti, Fabio Villani, Fausto Vena, Ezio Torrella, Massimiliano Iovino, Giampaolo Zambellini, Domenico Lavermicocca, Stefano Dalla Verità, Alfredo Giusti, Stefano Goldstaub, Renato Goldstaub, Stefano Bargellini, Lorenzo Pelli, Cosmè Franceschi.

(s.c.)

LEGGE DI REGISTRO

FINALMENTE!

Ministero delle Finanze - Circolare N. 214/E

OGGETTO: Decreti ingiuntivi ed altri provvedimenti recanti condanne al pagamento dei corrispettivi e prestazioni soggetti ad I.V.A. nell'ipotesi in cui la condanna sia estesa anche nei confronti del fideiussore o riguardi solamente quest'ultimo - Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nota II) all'art. 8 della tariffa parte prima del medesimo D.P.R. n. 131.

Alcuni dipendenti Uffici hanno rappresentato la necessità di riesaminare le conclusioni cui erano pervenuti i Capi dei soppressi Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle II.II. sugli Affari, nella riunione tenutasi nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1988, circa il criterio di tassazione ai fini dell'imposta di registro da applicare ai decreti ingiuntivi, di cui all'articolo 8 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recanti condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale per prestazioni rientranti nella sfera applicativa dell'IVA e del fideiussore non soggetto IVA.

In detta riunione, nella considerazione che la condanna diretta contro il fideiussore non soggetto IVA fosse da ritenere un' "obbligazione autonoma" rispetto a quella del debitore principale, si è affermato per la stessa l'applicabilità dell'imposta proporzionale di registro prevista dal già citato articolo 8, lettera b) della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

A tale proposito gli Uffici evidenziano che l'Amministrazione Finanziaria è costantemente soccombente nei procedimenti instaurati per la materia di cui si tratta.

Orbene, pur ritenendo rilevante la pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9007 del 27 luglio 1992, laddove viene evidenziata una ingiustificata duplicazione del tributo, applicato in aderenza al principio interpretativo affermato dagli Ispettori Compartimentali, lo Scrivente ha ritenuto di sottoporre la questione all'esame della Avvocatura Generale dello Stato.

Nella nota n. IV-8-207/96 del 14 febbraio 1997, diretta all'Organo Generale Legale - in ragione del contenuto oggettivo della previsione di cui alla nota II) all'articolo 8 della più volte menzionata tariffa, allegata al T.U. dell'imposta di registro - è stata espressa l'opportunità di aderire alla tesi sostenuta dalla Cassazione, volta a considerare il tributo applicato al decreto ingiuntivo assorbente del tributo dovuto dal fideiussore, sia esso soggetto o no all'IVA.

A tal fine è stato evidenziato quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione e cioè che il "pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina la estinzione dell'obbligazione e rende, pertanto, non più azionabile il decreto di condanna nei confronti dell'altro obbligato.

Si tratta in definitiva, di due condanne alternative che, come tali, non possono essere eseguite entrambe: se ciò, eventualmente, avvenisse, sorgerebbe il diritto a ripetere la somma pagata due volte.

La duplice tassazione, pertanto, in relazione alla duplicità delle condanne, si risolverebbe in una ingiustificata duplicazione del tributo, in quanto colpirebbe la stessa somma due volte, nonostante che il decreto ingiuntivo disponga il trasferimento della stessa una sola volta".

Nel riferire all'Organo Generale Legale si è poi ritenuto opportuno manifestare i dubbi relativi al criterio di tassazione da applicare, ai fini dell'imposta di registro, ai decreti ingiuntivi recanti condanna del debitore principale e del fideiussore non soggetto IVA quando il credito derivi da un'operazione

IVA.

Anche per tale ipotesi lo Scrivente - considerato il tenore letterale della surrichiamata nota II all'articolo 8 della tariffa allegata al vigente T.U. n. 131 del 1986, con la quale il legislatore ha espressamente regolamentato l'applicabilità del principio dell'alternatività IVA/Registro anche agli atti dell'autorità giudiziaria - si è espresso nel senso di ritenere ingiustificata la duplice tassazione dei decreti in argomento, in quanto la prestazione originaria è astratta nel regime impositivo dell'IVA a nulla influenzando la natura soggettiva del beneficiario né del fideiussore.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con consultazione n. 2026/97-sr n. 280 del 26 maggio 1998, ha evidenziato che la Corte di Cassazione, Sez. I, Civ., con sentenza n. 3572/98 del 21 gennaio 1998 ha statuito, per la prima volta, che i "decreti ingiuntivi emessi a favore di Istituti di credito nei confronti del fideiussore per la restituzione di un finanziamento sono soggetti ad imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 40, D.P.R. n. 131/86, riferendosi ad operazione rientrante nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e che tale indirizzo risulta confermato dalla stessa Cassazione (sentenze numeri 4767/98 e 4771/98 del 12 maggio 1998).

L'Avvocatura Generale, nel condividere l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, fa altresì presente che la stessa, con sentenza del 27 luglio 1992, n. 9007, aveva affermato che "l'obbligazione del fideiussore si identifica con quella dell'obbligato principale, alla quale accede, ancorché derivi da una autonoma fonte negoziale.

Ne consegue che il trattamento fiscale dell'operazione è determinato dalla sua natura oggettiva, che è unitaria ed inscindibile, a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale coobbligato in solido, in virtù dell'obbligazione accessoria di garanzia.

Ciò è perfettamente coerente con la causa del negozio fideiussorio, che non origina un autonomo rapporto giuridico tra le parti, ma trova giustificazione necessaria in un altro rapporto obbligatorio e comporta un'assunzione di responsabilità per l'adempimento di una obbligazione altrui".

Considerate, quindi, tutte le argomentazioni addotte dalla Corte di Cassazione, l'Organo Generale Legale conclude affermando che "non è possibile scindere l'obbligazione dell'obbligato principale da quella del fideiussore, al fine di sottoporle ad un trattamento tributario differenziato, e che, di conseguenza, l'operazione di finanziamento non può ritenersi alternativamente soggetta ad imposta di registro o ad I.V.A., in dipendenza del soggetto che esegua la prestazione".

Da quanto fin qui detto discende che torna applicabile l'imposta di registro in misura fissa, prevista dalla nota II) al più volte richiamato articolo 8, per il noto principio dell'alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nelle seguenti ipotesi:

- a) decreti ingiuntivi comportanti condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale e del fideiussore sia esso soggetto all'IVA o non soggetto all'IVA;
- b) decreti ingiuntivi recanti condanne nei confronti del debitore principale e del fideiussore nel caso in cui il reddito derivi da un'operazione soggetta all'IVA che viene adempiuta, in esecuzione dello stesso decreto, da un soggetto non IVA.

Le Direzioni Regionali provvederanno a verificare che i dipendenti uffici uniformino il loro comportamento alle direttive impartite con la presente circolare e operino per eliminare l'oneroso contenzioso che si è originato in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Romano

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

LA CASSA IN INTERNET

Al fine di adeguare il sistema di informazione in materia previdenziale alle esigenze della classe forense, la Cassa ha attivato un sito internet dedicato agli avvocati.

Obbiettivo primario quello di consentire all'utente l'agevole acquisizione di informazioni adeguate sulle disposizioni legislative che ne regolano l'attività, sulla composizione dei suoi organi e sulla sua organizzazione strutturale, ed in particolare sulle iniziative adottate nell'interesse della categoria.

Allo scopo di garantire un rapporto più efficiente ed efficace con gli iscritti, è stata attivata una casella postale (e-mail) che consente di porre quesiti in materia previdenziale tramite computer e di ottenere, con lo stesso mezzo, risposte in tempi brevi.

Il sito internet è strutturato in sei sezioni (Chi siamo - Servizi - Rivista - Informazioni - Agenda e Scadenze) ciascuna delle quali ripartita in una o più aree.

La prima Sezione - Chi siamo - consente di reperire informazioni su:

- Organi della Cassa;
- Statuto;
- Regolamento;
- Struttura della Cassa.

La seconda Sezione - Servizi - illustra la normativa previ-

denziale forense ed è suddivisa in quattro aree:

a) Iscrizioni e Contributi

Si possono reperire informazioni sulle diverse tipologie di iscrizione, sulle facoltà previste dalla legge, sui contributi dovuti alla Cassa, sulle disposizioni legislative che regolano la cancellazione e l'eventuale rimborso delle somme versate.

b) Ispettivo Vigilanza

Si possono verificare gli obblighi posti a carico dell'iscritto agli albi e/o alla Cassa dalla normativa vigente e le eventuali conseguenze derivanti dal mancato ritardato adempimento degli stessi.

c) Prestazioni Previdenziali

Si possono acquisire informazioni sui diversi trattamenti pensionistici erogati ed i requisiti richiesti per ciascuna prestazione.

d) Prestazioni Assistenziali

Si possono ottenere informazioni sulle diverse prestazioni concesse dalla Cassa nello svolgimento della funzione assistenziale, direttamente o attraverso i Consigli dell'Ordine, in favore di coloro che si trovino in stato di bisogno, o che abbiano subito danni, incidenti sull'attività professionale, a causa di malattia, infortunio o calamità naturali, oltre che informazioni in merito alle erogazioni per spese funera-

rie e indennità di maternità.

La terza Sezione - Rivista - è dedicata agli articoli di maggior rilievo pubblicati sul periodico "La Previdenza Forense" ed è divisa in tre aree:

- a) Editoriale
- b) Previdenza
- c) Avvocatura

La quarta Sezione - Informazioni - illustra le convenzioni stipulate con aziende di credito e società assicuratrici in favore degli iscritti ed i quesiti di carattere previdenziale posti con maggiore frequenza dagli iscritti agli Albi e/o alla Cassa.

- Comunicazioni
- Quesiti ricorrenti.

La quinta Sezione - Agenda

- riporta un elenco dettagliato degli incontri, aventi ad oggetto i rapporti tra i diversi Enti previdenziali, promossi dalla Cassa.
- Contenuti.

La sesta sezione - Scadenze

- indica le singole scadenze che l'avvocato è tenuto a rispettare per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
- Contenuti.

* * *

Indirizzo sito internet:

"www.Cassaforense.it"

Indirizzo posta elettronica (e-mail):

"informazioni@cassaforense.it"

* * *

ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI PER IL QUADRIENNIO
1998/2002

Il Presidente della Cassa, in base alle disposizioni contenute nel D.M. 27/4/76, con decreto del 29/7/98, ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati per il quadriennio 1998/2002 da svolgersi nel periodo di 10 giorni decorrenti dal 16 al 25 novembre 1998.

Il Comitato dei Delegati è costituito dai rappresentanti dei collegi elettorali, comprendenti uno o più distretti di Corte d'Appello, in ragione di uno ogni mille iscritti alla Cassa, o frazione superiore a trecento.

Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i quali:

- a) abbiano esercitato la professione con carattere di continuità negli ultimi cinque anni anteriori a quello della votazione;
- b) abbiano inviato alla Cassa le prescritte comunicazioni;
- c) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive, più gravi

dell'avvertimento; la censura non preclude l'elezione, se inflitta con provvedimento definitivo oltre cinque anni prima della elezione; la sospensione non preclude l'elezione se sono trascorsi cinque anni dall'esecuzione della sanzione;

d) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 27/12/56 n. 1423 o dalla L. 31/5/65 n. 575, così come successivamente modificate ed integrate;

f) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile.

I componenti del Comitato dei Delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutivamente.

Il Comitato dei Delegati è

eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito del collegio elettorale con un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuito al collegio.

Leliste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'art. 72 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16/5/1960 n. 570.

* * *

La Commissione Elettorale costituita presso il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha fissato lo **svolgimento delle votazioni nei giorni 23-24 e 25 novembre 1998 dalle ore 10 alle 13.**

La Sezione Elettorale sarà costituita nei locali del Consiglio. Tutti gli iscritti alla Cassa sono invitati ad esprimere il proprio voto.

NUOVE LEGGI

a cura di Ruggero Fuortes

Sentenza Corte Cost. 9-16 aprile 1998 n.112 G.U. 22.4.98 n.16 c.c. illegittimità art. 83 c.p.p. ove non prevede che l'imputato di reato che prevede R.C. per assicurazione obbligatoria di richiedere la citazione del responsabile civile assicurazione;

D.Leg. 31.3.98 n. 80 G.U. 8.4.98 n.82 Suppl.to nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro di giurisdizione amministrativa (art. 29 passa al Giud. Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro quasi tutte le controversie per rapporto di lavoro alla dipendenza della Pubblica Amministrazione);

D. Leg. 11.3.98 n. 114 G.U. 24.4.98 n. 95 suppl.to riforma della disciplina relativa al settore del commercio ;

D.P.R. 2.3.98 G.U. 29.4.98 n. 97 soppressione ed accorpamento all'Ufficio del Giudice di Pace di Colle Sannito degli Uffici del Giudice di Pace di Morcone e di S. Bartolomeo in Galgo;

D.Leg. 10.4.98 n. 137 G.U. 11.5.98 n. 107 disposizioni correttive del D. Leg. 15.12.97 n.446 concernente l'istituzione dell'IRAP, la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni IRPEF ed istituzione

di una addizionale regionale delle imposte e riordino dei tributi locali;

D.P.R. 23.3.98 n.138 G.U. 12.5.98 n. 106 Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle Commissioni censuarie in esecuzione degli artt. 3 commi 154 e 155 della legge 23.12.96 n. 662 (dal 1.1.2000);

Legge 27.5.98 n.165 G.U. 35.1998 n.124 modifica all'art. 656 c.p.p. e alla legge 26.7.75 n. 354 e successive modificazioni;

Legge 16.6.98 n.188 G.U. 19.6.98 n. 141 proroga del termine di efficacia del D.Leg. 19.2.98 n. 51 recante norme in materia di istituzione del Giudice Unico di Primo grado (al 2.6.1999);

Legge 8.7.98 n. 230 G.U. 15.7.98 n. 163 nuove norme in materia di obiezione di coscienza sentenza c.c. 1.69.7.1998 n. 262 G.U. 15.7.98 n. 24 c.c. illegittimità dell'art. 398 c.p.p. comma 5/Bis : audizione quale teste dell'infrasedicenne vittima di corruzione di minorenni;

Sentenza Corte Cost.le 14-24.07.1998 n. 321 G.U. 29.7.98 n. 30 c.c. incostituzionalità art. 1/Bis D.L. 19.06.97 n. 172 (legge 25.7.97 n. 240) attribuzione al Prefetto della concessione

della forza pubblica negli sfratti;

Sentenza Corte Cost.le. 14-24.07.98 illegittimità art. 2941 n. 7 c.c. (omessa previsione della sospensione della prescrizione del diritto di azione fra Società di capitali e amministratori finché in carica;

Sentenza Corte Cost.le 14-24.07.98 n. 324 G.U. 29.7.98 n. 30 c.c. illegittimità art. 222, primo secondo e quarto comma c.p. e 206 comma 1 c.p. art. 1312 c.p.p. misure di sicurezza ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dei minori;

Sentenza Corte Cost.le 14-24.7.98 n. 325 G.U. 29.7.98 n. 30 c.c. illegittimità art. 11 comma 1 legge 16.3.88 n. 88 obbligatorietà dell'arbitrato;

Legge 3.8.98 n. 269 G.U. 10.8.98 n. 185 norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

D. Leg. 25.7.98 n. 286 G.U. 18.8.98 n. 191 Suppl.to testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Legge 3.8.98 n. 302 G.U. 24.8.98 n. 196 norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili a Notai (sostituisce art. 567 comma 2 c.c., 581 c.c., inserisce 591/Bis c.c. 534/Bis c.p.c.

591/Ter, c.c. 534/Ter c.p.c., 179/Bis disp. att. c.p.c., 169/Bis dis. att. c.p.c., 179/Ter. disp. att. c.p.c., 179 quater disp. att. c.p.c., modifiche art. 632 c.p.c. e 495 c.p.c.;

D.L. 21.9.98 n. 328 G.U. 22.9.98 n. 221 modifiche dei requisiti per la nomina dei Giudici Onorari per le sezioni stralcio, modifica dell'art. 123/Bis dell'ordinamento giudiziario nonché della disciplina transitoria della legge 3.8.98 n. 302 in materia di espropriazione forza-

ta;

D. Minist. G.G. 30.7.98 G.U.23.9.98 n. 222 fissazione della data di inizio del funzionamento delle Sezioni stralcio all'11.2.1999;

Legge 28.9.98 n.336 G.U.30.9.98 n. 228 durata massima delle indagini preliminari riguardante i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (3 anni);

Sentenza Corte Cost.le 22-23.9.98 n. 346 G.U. illegittimità

art.8 comma 3 e 63 legge 20.11.82 n. 890 notifica per posta (in caso di rifiuto del plico da parte delle persone abilitate o mancato recapito per assenza occorre specifico avviso racc. a.r. al notificando; mancato ritiro del plico depositato alla posta e restituzione dopo 10 giorni;

Autorizzazione 4.9.98 del 30.9.98 G.U. 4.10.98 n. 229 del garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti;

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Periodico quadrimestrale N. 2 maggio - agosto 1998

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5635 del 6.5.1986.

Direttore Responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Ruggero Fuortes, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Alarico Mariani Marini, Enrico Traversa, Antonella Trentini.

Finito di stampare il 31 ottobre 1998. Tiratura 3500 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.